Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2026/0074(COD)

29.6.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime – "EU Inc."
(COM(2026)0321 – C10-0080/2026 – 2026/0074(COD))

Commissione giuridica

Relatore: René Repasi

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....152

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....156

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime – "EU Inc."
(COM(2026)0321 – C10-0080/2026 – 2026/0074(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0321),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0080/2026),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del …[1],

– visti gli articoli 60, 41 e 58 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la lettera della commissione per i problemi economici e monetari,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

[1] [GU C, C/2024/..., 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/.../oj/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A marzo e a ottobre del 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre senza indugio, in linea con le rispettive competenze ai sensi dei trattati, un 28º regime facoltativo di diritto societario che permetta alle imprese innovative di espandersi. Nella risoluzione concernente "Il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative", del 20 gennaio 2026, il Parlamento europeo ha chiesto che fosse presentata una proposta ambiziosa incentrata sulle norme di diritto societario volta a introdurre una nuova forma societaria nel diritto nazionale per le società di capitali non quotate in borsa, ***tra l'altro*** sottolineando ***nel contempo*** la necessità di misure volte ad agevolare l'azionariato dei dipendenti, garantire una composizione più efficiente delle controversie e predisporre solide garanzie per tutelare i diritti di partecipazione dei lavoratori.	(2) A marzo e a ottobre del 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre senza indugio, in linea con le rispettive competenze ai sensi dei trattati, un 28º regime facoltativo di diritto societario che permetta alle imprese innovative di espandersi. Nella risoluzione concernente "Il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative", del 20 gennaio 2026, il Parlamento europeo ha chiesto che fosse presentata una proposta ambiziosa incentrata sulle norme di diritto societario volta a introdurre una nuova forma societaria nel diritto nazionale per le società di capitali non quotate in borsa, sottolineando la necessità di misure volte ad agevolare l'azionariato dei dipendenti, garantire una composizione più efficiente delle controversie e predisporre solide garanzie per tutelare i diritti di partecipazione dei lavoratori***, avvertendo del rischio di elusione delle misure di tutela nazionali obbligatorie attraverso l'applicazione di un 28° regime***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***L'esistenza di*** 27 sistemi giuridici nazionali con norme, procedure e forme giuridiche ***nazionali*** distinte per le società di capitali ***determina*** un panorama societario frammentato ***e complesso nell'***Unione, il che crea incertezza giuridica e comporta costi per i fondatori, le società e gli investitori dell'Unione e dei paesi terzi. Pertanto, al fine di rafforzare la	(3) ***Il diritto societario nell'Unione si basa ancora principalmente su*** 27 sistemi giuridici nazionali con norme, procedure e forme giuridiche distinte per le società***, comprese le società*** di capitali***. Sebbene tale diversità delle forme societarie rifletta i modelli e le tradizioni giuridiche, economiche e sociali degli Stati membri, nonché i limiti all'armonizzazione previsti***

competitività dell'Unione, è necessario semplificare il quadro normativo e ridurre la frammentazione attraverso il ravvicinamento delle legislazioni, in particolare mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme societarie, ***compresa*** una nuova forma giuridica nazionale armonizzata, che copra il ciclo di vita di una società, comprese la liquidazione e l'insolvenza. Disposizioni armonizzate sono necessarie anche per consentire alle società di attrarre investimenti privati attraverso norme e procedure comuni rapide, digitali ed efficaci sotto il profilo dei costi, che agevolino l'espansione delle società a forte crescita nel mercato interno e permettano sia agli investitori dell'Unione sia a quelli dei paesi terzi di investire nelle società, oltre ad offrire loro opzioni di uscita più flessibili per la liquidazione dei propri investimenti.

dai trattati, essa lascia inutilizzato parte del potenziale del mercato interno e contribuisce a creare un panorama societario frammentato ***in tutta l'***Unione, il che crea incertezza giuridica e comporta costi per i fondatori, le società e gli investitori dell'Unione e dei paesi terzi. Pertanto, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione, è necessario semplificare il quadro normativo e ridurre la frammentazione attraverso il ravvicinamento delle legislazioni, in particolare mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme societarie, ***nell'ottica di creare*** una nuova forma giuridica nazionale armonizzata, che copra il ciclo di vita di una società, comprese la liquidazione e l'insolvenza. Disposizioni armonizzate sono necessarie anche per consentire alle società di attrarre investimenti privati attraverso norme e procedure comuni rapide, digitali ed efficaci sotto il profilo dei costi, che agevolino l'espansione delle società a forte crescita nel mercato interno e permettano sia agli investitori dell'Unione sia a quelli dei paesi terzi di investire nelle società, oltre ad offrire loro opzioni di uscita più flessibili per la liquidazione dei propri investimenti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Le precedenti proposte della Commissione volte a introdurre un quadro normativo armonizzato per le società di capitali, quali la proposta di regolamento relativo allo statuto della Società privata europea (SPE) e la proposta di direttiva relativa alle società a

responsabilità limitata con un unico socio (SUP), sono fallite, in gran parte a causa della mancanza di una dimensione sociale e dell'inadeguatezza delle garanzie previste. Qualsiasi nuova iniziativa volta ad armonizzare un insieme consistente di norme di diritto societario dovrebbe pertanto essere concepita in modo olistico, tenendo debitamente conto delle sue implicazioni sociali e affrontando il rischio di una scelta opportunistica del foro che deriverà dalla creazione di un ulteriore regime societario.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È opportuno ***definire*** un quadro societario armonizzato con una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali "EU Inc.". Questa nuova forma giuridica societaria dovrebbe essere introdotta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri. Il quadro e le caratteristiche specifiche della nuova forma giuridica nazionale traggono spunto dalle diverse norme e procedure nazionali e armonizzano tali norme e procedure al fine di soddisfare le esigenze delle società, in particolare delle start-up e delle scale-up, e dei loro investitori nell'Unione e nei paesi terzi. Al pari di altre forme giuridiche nazionali, la EU Inc. dovrebbe essere costituita in uno Stato membro ed essere generalmente disciplinata dal diritto dello Stato membro di registrazione. Allo stesso tempo dovrebbe usufruire di un insieme armonizzato di norme introdotte dal presente regolamento. Tale armonizzazione faciliterebbe le attività transfrontaliere nel mercato interno e gli investimenti in tali	(4) È opportuno ***istituire*** un quadro societario armonizzato con una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali "EU ***Incorporated", abbreviato in "EU*** Inc.". Questa nuova forma giuridica societaria dovrebbe essere introdotta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri. Il quadro e le caratteristiche specifiche della nuova forma giuridica nazionale traggono spunto dalle diverse norme e procedure nazionali e armonizzano tali norme e procedure al fine di soddisfare le esigenze delle società, in particolare delle start-up e delle scale-up, e dei loro investitori nell'Unione e nei paesi terzi. Al pari di altre forme giuridiche nazionali, la EU Inc. dovrebbe essere costituita in uno Stato membro ed essere***, per quanto riguarda le norme di diritto societario non disciplinate dal presente regolamento,*** generalmente disciplinata dal diritto dello Stato membro di registrazione. Allo stesso tempo dovrebbe usufruire di un insieme armonizzato di norme introdotte

società da parte degli investitori dell'Unione e di paesi terzi e garantirebbe, attraverso tali norme e procedure, una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi a carico dei fondatori e delle società nonché degli investitori.

dal presente regolamento. Tale armonizzazione faciliterebbe le attività transfrontaliere nel mercato interno e gli investimenti in tali società da parte degli investitori dell'Unione e di paesi terzi e garantirebbe, attraverso tali norme e procedure, una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi a carico dei fondatori e delle società nonché degli investitori.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro per le EU Inc. istituito dal presente regolamento risponde in particolare alle esigenze delle start-up e delle scale-up ma dovrebbe essere legalmente aperto a tutti i fondatori e a tutte le imprese che lo ritengano adatto al proprio modello aziendale. La possibilità di costituire una società EU Inc. dovrebbe essere offerta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. ex nihilo e anche le società esistenti dovrebbero avere la possibilità di assumere tale forma societaria. Inoltre le società esistenti, comprese le società EU Inc., dovrebbero anche poter costituire società controllate di una EU Inc., per cui la forma giuridica di società EU Inc. sarebbe resa disponibile per i gruppi di società. Inoltre, in particolare al fine di garantire che le scale-up possano usufruire del quadro per le EU Inc., dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. mediante una scissione o fusione nazionale o attraverso una trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera conformemente alle norme già armonizzate dalla direttiva (UE)	(5) Il quadro per le EU Inc. istituito dal presente regolamento risponde in particolare alle esigenze delle start-up e delle scale-up ma dovrebbe essere legalmente aperto a tutti i fondatori e a tutte le imprese che lo ritengano adatto al proprio modello aziendale***. Tuttavia, onde garantire che la forma giuridica EU Inc. sia destinata alle imprese innovative e orientate alla crescita, le attività economiche che si ritiene non siano in grado di sviluppare un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato e che corrispondono a settori economici caratterizzati da un rischio elevato di elusione della legislazione dell'Unione e nazionale in materia di lavoro e di previdenza sociale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II del presente regolamento al fine di aggiornare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, l'elenco delle attività economiche da escludere dall'ambito di***

2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

applicazione del presente regolamento. La possibilità di costituire una società EU Inc. dovrebbe essere offerta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. ex nihilo e anche le società esistenti dovrebbero avere la possibilità di assumere tale forma societaria. Inoltre le società esistenti, comprese le società EU Inc., dovrebbero anche poter costituire società controllate di una EU Inc., per cui la forma giuridica di società EU Inc. sarebbe resa disponibile per i gruppi di società. Inoltre, in particolare al fine di garantire che le scale-up possano usufruire del quadro per le EU Inc., dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. mediante una scissione o fusione nazionale o attraverso una trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera conformemente alle norme già armonizzate dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

---

[5] Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj.

[5] Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire un quadro di diritto societario comune e unificato per le società EU Inc. indipendentemente dallo Stato membro di costituzione, gli aspetti relativi alle questioni societarie dovrebbero essere generalmente disciplinati dal	(6) Al fine di garantire un quadro di diritto societario comune e unificato per le società EU Inc. indipendentemente dallo Stato membro di costituzione, gli aspetti relativi alle questioni societarie dovrebbero essere generalmente disciplinati dal

presente regolamento o dallo statuto delle società EU Inc. Il diritto nazionale dovrebbe applicarsi a tutte le questioni che il presente regolamento rinvia alla regolamentazione nazionale, nonché alle materie non disciplinate dal regolamento.	presente regolamento o dallo statuto delle società EU Inc. ***laddove espressamente autorizzato dal presente regolamento***. Il diritto nazionale dovrebbe applicarsi a tutte le questioni che il presente regolamento rinvia alla regolamentazione nazionale, nonché alle materie non disciplinate dal regolamento.
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Le società EU Inc. costituite nello Stato membro di registrazione e operanti in tutta l'Unione conformemente alle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri. A tal fine queste società dovrebbero integrare in modo chiaro e distinguibile nella propria denominazione ***la designazione*** comune "EU Inc.", che dovrebbe essere utilizzata senza modifiche e non dovrebbe essere tradotta. La designazione "EU Inc." aumenterebbe la trasparenza e rafforzerebbe la fiducia in quanto i partner commerciali, gli investitori, gli altri portatori di interessi, i consumatori e le autorità pubbliche saprebbero di interagire con una società che presenta le stesse caratteristiche armonizzate in tutta l'Unione. Dal momento della registrazione, una società EU Inc. acquisirebbe personalità giuridica, essendo un'impresa a successione perpetua la cui denominazione è contenuta nel suo statuto.	(7) Le società EU Inc. costituite nello Stato membro di registrazione e operanti in tutta l'Unione conformemente alle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri. A tal fine queste società dovrebbero integrare in modo chiaro e distinguibile nella propria denominazione ***l'abbreviazione*** comune "EU Inc.", che dovrebbe essere utilizzata senza modifiche e non dovrebbe essere tradotta. La designazione "EU Inc." aumenterebbe la trasparenza e rafforzerebbe la fiducia in quanto i partner commerciali, gli investitori, gli altri portatori di interessi, i consumatori e le autorità pubbliche saprebbero di interagire con una società che presenta le stesse caratteristiche armonizzate in tutta l'Unione. Dal momento della registrazione, una società EU Inc. acquisirebbe personalità giuridica, essendo un'impresa a successione perpetua la cui denominazione è contenuta nel suo statuto.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per garantire la certezza del diritto nell'utilizzo della designazione comune "EU Inc." in tutto il mercato interno, è importante che non più di una società operi sotto la stessa denominazione. La denominazione sociale contenente la designazione "EU Inc." dovrebbe pertanto essere soggetta a norme specifiche atte a garantire che la denominazione sia adatta all'uso previsto e identifichi in maniera univoca ciascuna società. Analogamente le controllate all'interno di un gruppo dovrebbero avere denominazioni distinguibili, mentre le denominazioni delle succursali dovrebbero includere la denominazione univoca della società EU Inc. di cui fanno parte. Dovrebbero essere vietate le denominazioni fuorvianti, ad esempio laddove la denominazione sociale rimandi a una funzione pubblica o a una proprietà pubblica che non esiste o suggerisca uno scopo o un oggetto sociale che è in contrasto con lo statuto della società. La verifica automatica basata su un collegamento tra il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) e gli strumenti informatici sviluppati dalla banca dati centrale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per i marchi registrati dovrebbe permettere di controllare più agevolmente che la denominazione proposta per la società EU Inc. non confligga con un marchio già registrato. Tale collegamento dovrebbe inoltre consentire all'EUIPO di informare a titolo indicativo i richiedenti un marchio nel caso in cui il marchio in questione sia identico o simile alla denominazione di una società EU Inc. esistente.	(8) Per garantire la certezza del diritto nell'utilizzo della designazione comune "EU Inc." in tutto il mercato interno, è importante che non più di una società operi sotto la stessa denominazione. La denominazione sociale contenente la designazione "EU Inc." dovrebbe pertanto essere soggetta a norme specifiche atte a garantire che la denominazione sia adatta all'uso previsto e identifichi in maniera univoca ciascuna società. Analogamente le controllate all'interno di un gruppo dovrebbero avere denominazioni distinguibili, mentre le denominazioni delle succursali dovrebbero includere la denominazione univoca della società EU Inc. di cui fanno parte. Dovrebbero essere vietate le denominazioni fuorvianti, ad esempio laddove la denominazione sociale rimandi a una funzione pubblica o a una proprietà pubblica che non esiste o suggerisca uno scopo o un oggetto sociale che è in contrasto con lo statuto della società. La verifica automatica basata su un collegamento tra il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) e gli strumenti informatici sviluppati dalla banca dati centrale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per i marchi registrati dovrebbe permettere di controllare più agevolmente che la denominazione proposta per la società EU Inc. non confligga con un marchio già registrato. Tale collegamento dovrebbe inoltre consentire all'EUIPO di informare a titolo indicativo i richiedenti un marchio nel caso in cui il marchio in questione sia identico o simile alla denominazione ***di un marchio già esistente,*** di una società EU Inc. ***o di altra forma societaria***.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Ogni società EU Inc., al pari di qualunque altra società dell'Unione, dovrebbe operare nell'ambito delle libertà fondamentali ***ed essere soggetta alla*** giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto una società EU Inc. ***potrebbe*** essere stabilita in qualsiasi Stato membro e scegliere dove svolgere le sue attività economiche principali. Ciò significa che i fondatori di una società EU Inc. dovrebbero avere la possibilità di scegliere in quale Stato membro costituire la società e dunque in quale Stato membro si troverà la sua sede legale. ***La*** EU Inc. non può essere assoggettata all'obbligo di avere l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nello stesso Stato membro in cui è situata la sua sede sociale. Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la capacità giuridica di una società EU Inc. legalmente costituita ***in un altro*** Stato membro.	(11) Ogni società EU Inc., al pari di qualunque altra società dell'Unione, dovrebbe operare nell'ambito delle libertà fondamentali ***garantite dai trattati e soggette a eventuali restrizioni giustificate in materia, in conformità del diritto dell'Unione, tra cui la*** giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto una società EU Inc. ***può*** essere stabilita in qualsiasi Stato membro e scegliere dove svolgere le sue attività economiche principali. Ciò significa che i fondatori di una società EU Inc. dovrebbero avere la possibilità di scegliere in quale Stato membro costituire la società e dunque in quale Stato membro si troverà la sua sede legale. ***Una società*** EU Inc. non può essere assoggettata all'obbligo di avere l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nello stesso Stato membro in cui è situata la sua sede sociale. ***L'assenza di un requisito di nesso effettivo tra la sede legale di una società EU Inc. e la sua attività economica, in particolare il luogo di lavoro dei suoi dipendenti, apre la strada al "regime shopping", che può in ultima analisi favorire l'arbitraggio normativo e l'elusione delle norme imperative. Poiché l'attribuzione della denominazione EU Inc. a una società dovrebbe costituire un marchio di qualità, è nell'interesse delle imprese innovative che i casi più evidenti di arbitraggio normativo e di elusione siano affrontati dal presente regolamento.*** Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la capacità giuridica di una società EU Inc. legalmente costituita***, indipendentemente dallo*** Stato

membro ***in cui sia stata costituita, pur conservando, in linea di principio, la facoltà di imporre alle società EU Inc. norme giustificate da esigenze imperative di interesse generale e che non vadano oltre quanto necessario per il loro conseguimento, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea***.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Sono necessarie procedure completamente digitali per garantire una reale efficienza e competitività a livello di costituzione societaria, di operazioni e di procedure di investimento capaci di attrarre sia i fondatori che gli investitori. Pertanto, sebbene siano già stati compiuti notevoli progressi con la digitalizzazione dell'attuale diritto societario dell'Unione, anche attraverso le direttive (UE) 2019/1151[6] e (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], il quadro di diritto societario per le EU Inc. dovrebbe realizzare un'ulteriore armonizzazione delle norme e delle procedure prevedendo norme e processi "esclusivamente digitali" applicabili durante l'intero ciclo di vita di una società, anche per quanto riguarda le comunicazioni e le procedure relative agli investimenti. Le procedure completamente digitali dovrebbero applicarsi anche quando il completamento di una procedura preveda un pagamento. A tale riguardo, è opportuno garantire che tale pagamento possa essere effettuato per mezzo di servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente disponibili***, quali carte di credito, bonifici bancari e qualsiasi altro strumento di***	(12) Sono necessarie procedure completamente digitali per garantire una reale efficienza e competitività a livello di costituzione societaria, di operazioni e di procedure di investimento capaci di attrarre sia i fondatori che gli investitori. Pertanto, sebbene siano già stati compiuti notevoli progressi con la digitalizzazione dell'attuale diritto societario dell'Unione, anche attraverso le direttive (UE) 2019/1151[6] e (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], il quadro di diritto societario per le EU Inc. dovrebbe realizzare un'ulteriore armonizzazione delle norme e delle procedure prevedendo norme e processi "esclusivamente digitali" applicabili durante l'intero ciclo di vita di una società, anche per quanto riguarda le comunicazioni e le procedure relative agli investimenti ***garantendo al contempo che non si verifichino sovrapposizioni o duplicazioni***. Le procedure completamente digitali dovrebbero applicarsi anche quando il completamento di una procedura preveda un pagamento. A tale riguardo, è opportuno garantire che tale pagamento possa essere effettuato per mezzo di servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente

pagamento comunemente utilizzato.

disponibili.

---

[6] Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj.

[7] Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L, 2025/25, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj.

---

[6] Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj.

[7] Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L, 2025/25, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È importante garantire che il quadro di diritto societario per le EU Inc. preveda una forma giuridica facilmente riconoscibile, ma anche attendibile e affidabile, per i fondatori, le società, gli investitori e altri portatori di interessi e che tale forma giuridica non ***possa essere*** utilizzata per eludere diritti, compreso in particolare il diritto dei lavoratori a partecipare ai consigli delle società. Pertanto ***qualora nello Stato membro in cui una società EU Inc. ha la propria sede sociale esistano*** norme in materia di partecipazione ***dei lavoratori, tali norme si applicano a tale*** società. Ciò garantisce la parità di trattamento tra le società EU Inc. e le forme societarie nazionali comparabili e	(16) È importante garantire che il quadro di diritto societario per le EU Inc. preveda una forma giuridica facilmente riconoscibile, ma anche attendibile e affidabile, per i fondatori, le società, gli investitori e altri portatori di interessi e che tale forma giuridica non ***sia*** utilizzata per eludere diritti, compreso in particolare il diritto dei lavoratori a partecipare ai consigli delle società. Pertanto***, e al fine di prevenire abusi e elusioni dei diritti di partecipazione dei lavoratori, nelle loro varie forme, profondamente radicati nei sistemi nazionali della maggioranza degli Stati membri, le*** norme in materia di partecipazione dei lavoratori ***dovrebbero essere applicabili nello Stato membro in***

preserva le tutele nazionali esistenti e i diritti acquisiti dei lavoratori. Si ricorda inoltre che il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] si applica ai rapporti individuali di lavoro che vedono coinvolta una società EU Inc.	***cui i lavoratori della*** società ***EU Inc. svolgono la propria attività lavorativa. Una società EU Inc. che abbia lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede legale dovrebbe introdurre diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione, in conformità della normativa nazionale applicabile del luogo di lavoro, qualora siano raggiunte le soglie che determinano la rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione. Qualora la società EU Inc. abbia lavoratori in più di due Stati membri le cui legislazioni prevedano la rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione, dovrebbero applicarsi le disposizioni che garantiscono il livello più elevato di partecipazione dei lavoratori***. Ciò garantisce la parità di trattamento tra le società EU Inc. ***e i relativi lavoratori*** e le forme societarie nazionali comparabili e preserva le tutele nazionali esistenti e i diritti acquisiti dei lavoratori. Si ricorda inoltre che il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] si applica ai rapporti individuali di lavoro che vedono coinvolta una società EU Inc.
[9]Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), ELI: Regolamento (UE) n. 593/2008 - IT - Regolamento Roma I - EUR-Lex.	[9]Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), ELI: Regolamento (UE) n. 593/2008 - IT - Regolamento Roma I - EUR-Lex.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La costituzione di una EU Inc. e in particolare lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso dovrebbero essere soggetti a un controllo preventivo di natura amministrativa, giudiziaria o notarile, e a un controllo di legalità, come stabilito nel presente regolamento, al fine di garantirne l'affidabilità e facilitarne l'uso, soprattutto in situazioni transfrontaliere. Come per qualsiasi altra forma societaria, il controllo preventivo è essenziale per prevenire la creazione fraudolenta o strumentale di società di comodo legate all'evasione fiscale o al riciclaggio di denaro. Allo stesso tempo un controllo preventivo armonizzato ed efficiente è fondamentale anche per ridurre le formalità amministrative nell'uso delle informazioni sulle società da parte delle imprese (ad esempio i partner commerciali), dei creditori e delle autorità pubbliche, e per garantire il riconoscimento reciproco e dunque l'applicazione efficiente del principio "una tantum".	(20) La costituzione di una ***società*** EU Inc. e in particolare lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso dovrebbero essere soggetti a un controllo preventivo di natura amministrativa, giudiziaria o notarile, e a un controllo di legalità, come stabilito nel presente regolamento, al fine di garantirne l'affidabilità e facilitarne l'uso, soprattutto in situazioni transfrontaliere. ***Tale controllo preventivo non dovrebbe limitarsi a un esame formale dei documenti presentati, ma dovrebbe altresì verificare, prima della registrazione, la legittimità della costituzione della società EU Inc., compresa l'identità e la capacità giuridica dei richiedenti, nonché l'autenticità, l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni presentate ai fini della registrazione. Un controllo preventivo efficace è essenziale per garantire la fiducia nelle procedure di costituzione delle società in formato digitale e l'integrità dei registri delle imprese in tutta l'Unione.*** Come per qualsiasi altra forma societaria, il controllo preventivo è essenziale per prevenire la creazione fraudolenta o strumentale di società di comodo legate all'evasione fiscale o al riciclaggio di denaro ***che abbiano lo scopo di eludere o aggirare il diritto dell'Unione o il diritto nazionale, oppure che abbiano scopi criminosi. Contribuisce inoltre a prevenire l'uso improprio delle persone giuridiche a fini di elusione delle sanzioni, occultamento della titolarità effettiva, frode d'identità o altre forme di abuso societario***. Allo stesso tempo un controllo preventivo armonizzato ed efficiente è fondamentale anche per ridurre le formalità amministrative nell'uso delle informazioni sulle società da parte delle imprese (ad esempio i partner commerciali), dei creditori e delle autorità pubbliche, e per garantire il riconoscimento reciproco e dunque l'applicazione efficiente

del principio "una tantum".

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'interfaccia centrale dell'UE dovrebbe prevedere una procedura accelerata di costituzione delle società che comprenda un controllo preventivo di natura amministrativa, giudiziaria o notarile entro ***48 ore*** e con un costo massimo di 100 EUR se la società EU Inc. è costituita mediante l'utilizzo del modulo di domanda armonizzato e dei modelli dell'UE per lo statuto. Il modulo di domanda e i modelli dell'UE dovrebbero essere messi a disposizione in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico per promuovere l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare lo scambio automatico di dati tra le autorità pubbliche e dovrebbero essere disponibili sull'interfaccia centrale dell'UE. Analogamente le società esistenti, comprese le società EU Inc., dovrebbero avere la possibilità di costituire una controllata mediante la stessa procedura. In tale contesto il registro delle imprese nel quale la controllata deve essere iscritta dovrebbe acquisire automaticamente dal BRIS le informazioni relative alla società che costituisce la controllata. Inoltre i fondatori e le società dovrebbero anche avere la possibilità di costituire una società con uno statuto su misura o direttamente presso i registri nazionali delle imprese.	(22) L'interfaccia centrale dell'UE dovrebbe prevedere una procedura accelerata di costituzione delle società che comprenda un controllo preventivo di natura amministrativa, giudiziaria o notarile entro ***due giorni lavorativi*** e con un costo massimo di 100 EUR se la società EU Inc. è costituita mediante l'utilizzo del modulo di domanda armonizzato e dei modelli dell'UE per lo statuto***. A titolo eccezionale, dovrebbe essere possibile prorogare tale termine per il tempo strettamente necessario a effettuare ulteriori verifiche a norma dell'articolo 14 nei casi che presentano un rischio maggiore di frode o abuso***. Il modulo di domanda e i modelli dell'UE dovrebbero essere messi a disposizione in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico per promuovere l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare lo scambio automatico di dati tra le autorità pubbliche e dovrebbero essere disponibili sull'interfaccia centrale dell'UE***. Il costo massimo di 100 EUR dovrebbe coprire tutti i requisiti necessari per la procedura accelerata di costituzione di una società e non dovrebbero essere richieste ulteriori formalità nazionali, compresa la pubblicazione su gazzette ufficiali, per la registrazione di una società EU Inc., in quanto le informazioni pertinenti dovrebbero essere disponibili al pubblico attraverso il BRIS e i registri delle imprese nazionali***. Analogamente le società esistenti, comprese le società EU

Inc., dovrebbero avere la possibilità di costituire una controllata mediante la stessa procedura. In tale contesto il registro delle imprese nel quale la controllata deve essere iscritta dovrebbe acquisire automaticamente dal BRIS le informazioni relative alla società che costituisce la controllata. Inoltre i fondatori e le società dovrebbero anche avere la possibilità di costituire una società con uno statuto su misura o direttamente presso i registri nazionali delle imprese.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Al fine di promuovere la libertà imprenditoriale, lo sviluppo a lungo termine delle imprese, la resilienza aziendale e la diversità dei modelli aziendali all'interno del mercato interno, è opportuno consentire la costituzione di una società EU Inc. basata sul modello di steward ownership ("EU Inc. SO"). La steward ownership è caratterizzata dalla separazione permanente dei diritti di controllo dai diritti di partecipazione economica. I diritti di controllo dovrebbero essere esercitati da amministratori (steward) incaricati di salvaguardare l'indipendenza e la missione a lungo termine della società e che non abbiano diritto a partecipare agli utili o al valore residuo della stessa. I diritti di partecipazione economica possono essere concessi agli investitori o ad altre persone tramite azioni rimborsabili. Una volta che una EU Inc. sia stata costituita o registrata come società EU Inc. SO, la separazione permanente tra i diritti di controllo e i

diritti di partecipazione economica dovrebbe far parte del quadro giuridico obbligatorio applicabile a tale società. Gli steward che agiscono in qualità di assemblea generale, consiglio di amministrazione, titolari di azioni economiche e qualsiasi altro organo societario non dovrebbero pertanto poter eliminare, far venir meno, sospendere o eludere tale separazione modificando lo statuto, adottando delibere o compiendo atti societari equivalenti.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 ter) La salvaguardia permanente del carattere di steward ownership di una società EU Inc. SO non dovrebbe dipendere da una azione di veto né da un diritto di veto contrattuale detenuto da una terza parte. Tale carattere dovrebbe invece derivare direttamente dal presente regolamento, dallo statuto e dalla registrazione della società come EU Inc. SO. Il registro delle imprese e, se del caso, il tribunale o l'autorità amministrativa competente dovrebbero rifiutare di registrare modifiche, trasformazioni, fusioni, scissioni o altre operazioni che eliminerebbero o indebolirebbero in modo sostanziale la separazione permanente tra i diritti di controllo e i diritti di partecipazione economica. La vigilanza e l'applicazione delle norme dovrebbero garantire il rispetto di tale separazione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 31 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 quater) Il presente regolamento riconosce che il mantenimento di una separazione giuridicamente vincolante e permanente tra i diritti di controllo e i diritti di partecipazione economica può costituire un obiettivo legittimo del diritto societario. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto garantire che una società EU Inc. SO possa procedere a una trasformazione, fusione o scissione solo qualora la società o la persona giuridica risultante, acquirente o beneficiaria sia soggetta a misure di salvaguardia che assicurino una separazione permanente e comparabile tra i diritti di controllo e i diritti di partecipazione economica.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 31 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 quinquies) Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia fiscale, qualora la legislazione nazionale richieda la valutazione delle "azioni steward", gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che tale valutazione rifletta i diritti effettivamente connessi a suddette azioni. Poiché queste ultime non conferiscono diritti di partecipazione economica e possono essere trasferite solo a titolo oneroso entro i limiti previsti dall'articolo 8 bis, paragrafo 5, il loro valore non dovrebbe essere determinato in

riferimento al valore di mercato, al valore d'impresa o al valore residuo della società EU Inc. SO nel suo complesso, ma su una base comparabile a quella delle azioni o delle quote di partecipazione in cooperative o altre persone giuridiche i cui soci non partecipano al valore residuo dell'impresa.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Le società EU Inc. dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per organizzare e gestire i loro affari in funzione delle loro diverse esigenze legate alle loro dimensioni e attività o delle esigenze del mercato. Pertanto gli azionisti dovrebbero poter determinare liberamente l'organizzazione della EU Inc. nello statuto, rispettando nel contempo i requisiti armonizzati stabiliti nel presente regolamento. La EU Inc. dovrebbe avere un consiglio di amministrazione composto da uno o più amministratori che siano persone fisiche e almeno un amministratore dovrebbe essere residente nell'Unione. La EU Inc. potrà anche contare altri organi, come un organo di vigilanza.	(32) Le società EU Inc. dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per organizzare e gestire i loro affari in funzione delle loro diverse esigenze legate alle loro dimensioni e attività o delle esigenze del mercato. Pertanto gli azionisti dovrebbero poter determinare liberamente l'organizzazione della EU Inc. nello statuto, rispettando nel contempo i requisiti armonizzati stabiliti nel presente regolamento. La EU Inc. dovrebbe avere un consiglio di amministrazione composto da uno o più amministratori che siano persone fisiche e almeno un amministratore dovrebbe essere residente nell'Unione. La EU Inc. potrà anche contare altri organi, come un organo di vigilanza. ***Qualora la normativa nazionale applicabile alla forma giuridica nazionale in questione preveda l'istituzione di un consiglio di vigilanza, i diritti attribuiti a tale consiglio ai sensi della normativa nazionale applicabile non dovrebbero subire alcuna modifica.***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Gli azionisti svolgono un ruolo fondamentale nella governance e nel successo a lungo termine di una EU Inc. Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, gli azionisti dovrebbero agire in buona fede e tenendo debitamente conto degli interessi legittimi della società e degli altri azionisti. Sebbene gli azionisti rimangano liberi di perseguire i propri interessi, l'esercizio dei loro diritti non dovrebbe costituire un abuso della posizione di maggioranza o di minoranza tale da comportare un pregiudizio ingiusto nei confronti della società o degli altri azionisti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto promuovere un comportamento responsabile da parte degli azionisti e contribuire a una governance societaria equa ed equilibrata all'interno della società EU Inc.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Al fine di trovare un equilibrio tra l'influenza significativa degli azionisti di maggioranza e del consiglio di amministrazione, la notevole autonomia concessa dallo statuto della EU Inc. e la necessità di tutelare gli azionisti di minoranza, è opportuno prevedere un diritto di recesso per gli azionisti di minoranza in casi eccezionali di danno	(37) Al fine di trovare un equilibrio tra l'influenza significativa degli azionisti di maggioranza e del consiglio di amministrazione, la notevole autonomia concessa dallo statuto della EU Inc. e la necessità di tutelare gli azionisti di minoranza, è opportuno prevedere un diritto di recesso per gli azionisti di minoranza in casi eccezionali di danno

flagrante. Gli scenari che potrebbero giustificare il recesso potrebbero includere ad esempio i casi in cui la società sia stata privata di una quota significativa delle sue attività, l'assemblea generale abbia dato istruzione agli amministratori di perdere un'opportunità commerciale significativa senza il consenso dell'azionista recedente ***o*** le attività della società siano cambiate in modo sostanziale. Tuttavia la valutazione atta a stabilire se gli affari della società siano condotti determinando un ingiusto pregiudizio dovrebbe essere riservata al giudice competente, che dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso.	flagrante. Gli scenari che potrebbero giustificare il recesso potrebbero includere ad esempio i casi in cui la società sia stata privata di una quota significativa delle sue attività, l'assemblea generale abbia dato istruzione agli amministratori di perdere un'opportunità commerciale significativa senza il consenso dell'azionista recedente***,*** le attività della società siano cambiate in modo sostanziale ***o le attività dell'impresa abbiano subito cambiamenti sostanziali o l'impresa non abbia adottato misure ragionevoli per prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle operazioni della società EU Inc., in conformità della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché delle decisioni volte a garantire che il modello aziendale e la strategia della società siano in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, in conformità dell'accordo di Parigi, e dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sue attività nell'Unione, compresi l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e l'obiettivo climatico per il 2030***. Tuttavia la valutazione atta a stabilire se gli affari della società siano condotti determinando un ingiusto pregiudizio dovrebbe essere riservata al giudice competente, che dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso.
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) Qualora le cessioni di azioni avvengano interamente online, è necessario predisporre adeguate garanzie per garantire l'identificazione certa delle parti coinvolte e l'accuratezza delle informazioni registrate nel registro digitale delle azioni. Basandosi sul quadro normativo in materia di identificazione elettronica e servizi di fiducia istituito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, tali garanzie dovrebbero contribuire all'affidabilità delle informazioni relative agli azionisti e aiutare a ridurre il rischio di frodi e abusi, preservando al contempo la semplicità e l'efficienza delle procedure digitali.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Se da un lato tutte le azioni dovrebbero avere pari diritti e obblighi, dall'altro lato la EU Inc. dovrebbe anche avere la facoltà di decidere che alle diverse categorie di azioni corrispondano diritti economici o di voto diversi, in funzione delle esigenze di taluni azionisti. Gli Stati membri non dovrebbero vietare o condizionare tali distinzioni attraverso il diritto nazionale. L'esistenza di diritti economici o di voto differenziati può perseguire varie finalità. Ad esempio può consentire ai fondatori di proteggere la società da acquisizioni ostili.	(40) Se da un lato tutte le azioni dovrebbero avere pari diritti e obblighi, dall'altro lato la ***società*** EU Inc. dovrebbe anche avere la facoltà di decidere che alle diverse categorie di azioni corrispondano diritti economici o di voto diversi, in funzione delle esigenze di taluni azionisti. Gli Stati membri non dovrebbero vietare o condizionare tali distinzioni attraverso il diritto nazionale. L'esistenza di diritti economici o di voto differenziati può perseguire varie finalità. Ad esempio può consentire ai fondatori di proteggere la società da acquisizioni ostili ***e di garantire l'indipendenza strategica e l'orientamento a lungo termine della società basata sul modello di steward ownership***.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per offrire a una società EU Inc. un'ampia gamma di opzioni di finanziamento e garantire ai suoi investitori opportunità di uscita credibili, rafforzando in tal modo la libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione e da paesi terzi, ***la negoziazione dei titoli di*** una società EU Inc. ***non*** dovrebbe essere ***limitata agli strumenti di debito. Una società EU Inc. dovrebbe avere la possibilità di accedere a sistemi multilaterali di negoziazione, quali i mercati di crescita per le PMI, per la negoziazione delle sue azioni e gli Stati membri non dovrebbero vietare tale accesso. Una società EU Inc., qualora chieda*** l'ammissione delle sue azioni alla negoziazione ***in tali mercati, dovrebbe rispettare tutti i requisiti applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, compresi quelli già armonizzati dal regolamento (UE) n. 596/2014[18] relativo agli abusi di*** mercato ***e dalla direttiva (UE) 2024/2810[19] sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in*** un sistema multilaterale di negoziazione.	(41) Per offrire a una società EU Inc. un'ampia gamma di opzioni di finanziamento e garantire ai suoi investitori opportunità di uscita credibili, rafforzando in tal modo la libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione e da paesi terzi, una società EU Inc. dovrebbe essere ***in grado di chiedere*** l'ammissione delle sue azioni alla negoziazione ***a un*** mercato ***regolamentato o a*** un sistema multilaterale di negoziazione. ***Tuttavia, qualora una società EU Inc. intenda richiedere l'ammissione delle sue azioni alla negoziazione, dovrebbe essere tenuta, in primo luogo, a trasformarsi in una società per azioni a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in conformità delle norme di trasformazione previste dal diritto dell'Unione e nazionale.***

---

[18] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della

Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/2024-12-04.

[19] Direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione (GU L, 2024/2810, 14.11.2024), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2810/oj.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Per aiutare ulteriormente le scale-up e altre società EU Inc. più mature a soddisfare il proprio fabbisogno di finanziamento con mezzi propri, gli Stati membri potrebbero consentire a una società EU Inc. di chiedere l'ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un mercato regolamentato. Tale accesso dovrebbe parimenti essere subordinato al rispetto di tutti i requisiti normativi dell'Unione e nazionali applicabili, ad esempio le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1129[20] relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, alla direttiva 2007/36/CE[21] relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e alla direttiva 2004/109/CE[22] sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione	***soppresso***

in un mercato regolamentato.

---

*[20] **Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/2024-12-04.***

*[21] **Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/2024-01-09.***

*[22] **Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/2024-01-09.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Una società EU Inc. dovrebbe essere in grado di raccogliere capitale proprio in modo flessibile e i fondatori e gli azionisti dovrebbero essere liberi di scegliere le opzioni di finanziamento	(46) Una società EU Inc. dovrebbe essere in grado di raccogliere capitale proprio in modo flessibile e i fondatori e gli azionisti dovrebbero essere liberi di scegliere le opzioni di finanziamento

appropriate senza essere soggetti a ***inutili vincoli giuridici derivanti da*** norme nazionali divergenti. L'ammontare del capitale della EU Inc. non dovrebbe pertanto essere stabilito per legge e potrebbe essere pari a 0 EUR per l'intera durata della vita della società. In assenza di capitale, l'obiettivo di offrire ai creditori garanzie moderne e altamente efficaci dovrebbe essere conseguito con altri mezzi, in particolare mediante test di bilancio e di solvibilità che regolino le distribuzioni agli azionisti. Solo laddove i fondatori e gli azionisti scelgano di costituire capitale, tale capitale dovrebbe essere soggetto alle norme convenzionali in materia di salvaguardia.	appropriate senza essere soggetti a norme nazionali divergenti. L'ammontare del capitale della EU Inc. non dovrebbe pertanto essere stabilito per legge e potrebbe essere pari a 0 EUR per l'intera durata della vita della società. In assenza di capitale, l'obiettivo di offrire ai creditori garanzie moderne e altamente efficaci dovrebbe essere conseguito con altri mezzi, in particolare mediante test di bilancio e di solvibilità che regolino le distribuzioni agli azionisti. Solo laddove i fondatori e gli azionisti scelgano di costituire capitale, tale capitale dovrebbe essere soggetto alle norme convenzionali in materia di salvaguardia.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per agevolare tutti i tipi di investimenti azionari in una EU Inc., qualsiasi trasferimento di valore economico dovrebbe essere consentito come corrispettivo di una partecipazione nella società. Salvo nel caso in cui siano emesse azioni a fronte di un corrispettivo sotto forma di conferimento di capitale, una EU Inc. non dovrebbe essere tenuta a richiedere il pagamento immediato di un corrispettivo per le azioni. In particolare, per evitare ritardi nella registrazione derivanti dall'obbligo di aprire un conto bancario societario su cui versare il corrispettivo delle prime azioni, tale corrispettivo non dovrebbe essere versato prima della registrazione. Dovrebbero essere ammessi anche corrispettivi in natura sotto forma di lavori e servizi ma il loro valore dovrebbe sempre essere	(48) Per agevolare tutti i tipi di investimenti azionari in una ***società*** EU Inc., qualsiasi trasferimento di valore economico dovrebbe essere consentito come corrispettivo di una partecipazione nella società. Salvo nel caso in cui siano emesse azioni a fronte di un corrispettivo sotto forma di conferimento di capitale, una EU Inc. non dovrebbe essere tenuta a richiedere il pagamento immediato di un corrispettivo per le azioni. In particolare, per evitare ritardi nella registrazione derivanti dall'obbligo di aprire un conto bancario societario su cui versare il corrispettivo delle prime azioni, tale corrispettivo non dovrebbe essere versato prima della registrazione. Dovrebbero essere ammessi anche corrispettivi in natura sotto forma di lavori e servizi ma il loro valore dovrebbe sempre essere

determinato. Se il valore di un corrispettivo in natura è sovrastimato, gli azionisti dovrebbero risarcire la società per l'ammanco in relazione al valore fornito.	determinato. Se il valore di un corrispettivo in natura è sovrastimato, gli azionisti dovrebbero risarcire la società per l'ammanco in relazione al valore fornito. ***Qualora le azioni siano emesse a titolo di corrispettivo per prestazioni lavorative o servizi nell'ambito di un piano di partecipazione azionaria dei lavoratori, le condizioni che ne regolano l'assegnazione e i diritti ad esse connessi dovrebbero essere specificati nello statuto.***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) La sottoscrizione delle prime azioni di una EU Inc. è dichiarata nello statuto, mentre l'emissione di ulteriori azioni dovrebbe essere generalmente subordinata a una decisione dell'assemblea generale. Per agevolare la rapida esecuzione dei cicli di finanziamento, una EU Inc. dovrebbe anche poter provvedere a che il suo consiglio di amministrazione sia autorizzato a deliberare sull'emissione di nuove azioni. Tale autorizzazione dovrebbe essere necessaria soltanto per stabilire il numero massimo di azioni autorizzate, ma potrebbe essere soggetta a ulteriori limitazioni ritenute appropriate dagli azionisti. Per garantire un basso livello di costi legati alle operazioni ed eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, le sottoscrizioni di nuove azioni dovrebbero essere effettuate per via elettronica e non dovrebbero essere soggette a ulteriori formalità imposte dagli Stati membri.	(49) La sottoscrizione delle prime azioni di una ***società*** EU Inc. è dichiarata nello statuto, mentre l'emissione di ulteriori azioni dovrebbe essere generalmente subordinata a una decisione dell'assemblea generale. Per agevolare la rapida esecuzione dei cicli di finanziamento, una ***società*** EU Inc. dovrebbe anche poter provvedere a che il suo consiglio di amministrazione sia autorizzato a deliberare sull'emissione di nuove azioni. Tale autorizzazione dovrebbe essere necessaria soltanto per stabilire il numero massimo di azioni autorizzate, ma potrebbe essere soggetta a ulteriori limitazioni ritenute appropriate dagli azionisti. Per garantire un basso livello di costi legati alle operazioni ed eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, le sottoscrizioni di nuove azioni dovrebbero essere effettuate per via elettronica e non dovrebbero essere soggette a ulteriori formalità imposte dagli Stati membri. ***Ciò non dovrebbe pregiudicare i controlli pubblici proporzionati previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale al fine***

di verificare l'identità, la capacità giuridica e il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) A condizione che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, una società EU Inc. può emettere qualsiasi tipo di titoli. Per agevolare in particolare gli investimenti nelle fasi iniziali quali i Simple Agreements for Future Equity (SAFE) e gli strumenti convertibili Keep It Simple Security (KISS) nonché l'azionariato dei dipendenti in una EU Inc., la società dovrebbe anche disporre di un'ampia flessibilità per quanto riguarda l'emissione di strumenti che conferiscono ai loro possessori il diritto di sottoscrivere nuove azioni. Come nel caso dell'emissione di nuove azioni, la rapida emissione di tali strumenti dovrebbe essere agevolata prevedendo la possibilità di autorizzare il consiglio di amministrazione a deliberare sull'emissione degli strumenti. Poiché tali strumenti determinano in ultima analisi l'emissione di nuove azioni, gli azionisti esistenti dovrebbero godere generalmente di diritti di prelazione su di essi. Per quanto riguarda l'emissione di nuove azioni per soddisfare i diritti derivanti dagli strumenti, il consiglio di amministrazione non dovrebbe necessitare di ulteriore autorizzazione per tale emissione e gli azionisti esistenti non dovrebbero avere diritti di prelazione sulle nuove azioni.	(51) A condizione che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, una società EU Inc. può emettere qualsiasi tipo di titoli. Per agevolare in particolare gli investimenti nelle fasi iniziali quali i Simple Agreements for Future Equity (SAFE) e gli strumenti convertibili Keep It Simple Security (KISS) nonché ***le opzioni e*** l'azionariato dei dipendenti in una ***società*** EU Inc., la società dovrebbe anche disporre di un'ampia flessibilità per quanto riguarda l'emissione di strumenti che conferiscono ai loro possessori il diritto di sottoscrivere nuove azioni. Come nel caso dell'emissione di nuove azioni, la rapida emissione di tali strumenti dovrebbe essere agevolata prevedendo la possibilità di autorizzare il consiglio di amministrazione a deliberare sull'emissione degli strumenti. Poiché tali strumenti determinano in ultima analisi l'emissione di nuove azioni, gli azionisti esistenti dovrebbero godere generalmente di diritti di prelazione su di essi. Per quanto riguarda l'emissione di nuove azioni per soddisfare i diritti derivanti dagli strumenti, il consiglio di amministrazione non dovrebbe necessitare di ulteriore autorizzazione per tale emissione e gli azionisti esistenti non dovrebbero avere diritti di prelazione sulle nuove azioni.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Per agevolare ulteriormente gli investimenti nelle società EU Inc., anche da parte di investitori che desiderano disporre di un'opzione di uscita prestabilita, è opportuno che la EU Inc. possa anche emettere azioni riscattabili. Al momento del riscatto tali azioni dovrebbero essere annullate e il prezzo di riscatto dovrebbe essere pagato all'investitore. Tuttavia, per garantire la redditività della società, la EU Inc. dovrebbe essere tenuta a pagare il prezzo di riscatto solo se tale pagamento è conforme alle garanzie previste per le distribuzioni.	(55) Per agevolare ulteriormente gli investimenti nelle società EU Inc., anche da parte di investitori che desiderano disporre di un'opzione di uscita prestabilita***, e, al fine di consentire alla società EU Inc. di mantenere la propria indipendenza a lungo termine, in particolare qualora sia basata sul modello di steward ownership***, è opportuno che la ***società*** EU Inc. possa anche emettere azioni riscattabili. Al momento del riscatto tali azioni dovrebbero essere annullate e il prezzo di riscatto dovrebbe essere pagato all'investitore. Tuttavia, per garantire la redditività della società, la ***società*** EU Inc. dovrebbe essere tenuta a pagare il prezzo di riscatto solo se tale pagamento è conforme alle garanzie previste per le distribuzioni.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) L'offerta di capitale azionario ai dipendenti e l'agevolazione degli investimenti nella loro società sono importanti per attrarre e trattenere talenti e costituiscono uno strumento privilegiato per consentire loro di partecipare alla crescita della società. Attualmente l'esistenza di prescrizioni nazionali divergenti a tale riguardo ostacola l'espansione delle società nel mercato	(57) L'offerta di capitale azionario ai dipendenti e l'agevolazione degli investimenti nella loro società sono importanti per attrarre e trattenere talenti e costituiscono uno strumento privilegiato per consentire loro di partecipare alla crescita della società. Attualmente l'esistenza di prescrizioni nazionali divergenti a tale riguardo ostacola l'espansione delle società nel mercato

interno. Le società EU Inc. dovrebbero pertanto beneficiare di un piano di stock option per i dipendenti semplice e armonizzato, che esse possano istituire per il loro personale in tutto il mercato interno. Tale piano, denominato EU-ESO, dovrebbe consentire a una società EU Inc. di emettere warrant a favore di un ampio gruppo di persone ammissibili che comprenda non solo i membri del consiglio e i dipendenti della EU Inc. ma anche quelli delle sue controllate. In linea con gli obiettivi di attrarre e trattenere talenti e di incentivare la partecipazione dei dipendenti all'espansione della EU Inc., i warrant dovrebbero essere soggetti a un periodo di maturazione minimo e non dovrebbero essere emessi a favore di persone che detengono già una partecipazione significativa nella EU Inc. Laddove sia istituito un EU-ESO, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a emettere warrant e a soddisfare i diritti derivanti dai warrant emettendo nuove azioni o cedendo azioni proprie detenute, entro i limiti del piano.

interno. Le società EU Inc. dovrebbero pertanto beneficiare di un piano di stock option per i dipendenti semplice e armonizzato, che esse possano istituire per il loro personale in tutto il mercato interno. ***La partecipazione all'EU-ESO dovrebbe essere volontaria e non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale e i contratti collettivi in materia di retribuzione, pensioni e contributi previdenziali. L'EU-ESO dovrebbe integrare, e non sostituire, la retribuzione ordinaria, i salari minimi legali e i livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi. Anche la detenzione di warrant o azioni acquisite al momento del loro esercizio non dovrebbe pregiudicare l'esercizio dei diritti di partecipazione dei lavoratori. I lavoratori che partecipano a un EU-ESO dovrebbero ricevere informazioni chiare e comprensibili sui diritti connessi alle azioni sottostanti e sui rischi finanziari associati alla partecipazione al piano.*** Tale piano, denominato EU-ESO, dovrebbe consentire a una società EU Inc. di emettere warrant a favore di un ampio gruppo di persone ammissibili che comprenda non solo i membri del consiglio e i dipendenti della ***società*** EU Inc. ma anche quelli delle sue controllate***.*** In linea con gli obiettivi di attrarre e trattenere talenti e di incentivare la partecipazione dei dipendenti all'espansione della ***società*** EU Inc., i warrant dovrebbero essere soggetti a un periodo di maturazione minimo e non dovrebbero essere emessi a favore di persone che detengono già una partecipazione significativa nella EU Inc. Laddove sia istituito un EU-ESO, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a emettere warrant e a soddisfare i diritti derivanti dai warrant emettendo nuove azioni o cedendo azioni proprie detenute, entro i limiti del piano.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(57 bis) Oltre ai piani di stock option per i lavoratori, le società EU Inc. dovrebbero poter istituire un piano europeo di azionariato dei lavoratori (EU-ESOP), che consenta loro e ai membri del consiglio di amministrazione di acquisire azioni direttamente. Considerate le limitate risorse finanziarie di cui spesso dispongono le start-up, le azioni nell'ambito di EU-ESOP potrebbero essere emesse a titolo di corrispettivo per il lavoro o i servizi prestati o da prestare per conto della società o delle sue controllate. La partecipazione all'EU-ESOP dovrebbe essere volontaria e dovrebbe integrare, e non sostituire, la retribuzione ordinaria, i salari minimi legali, i livelli retributivi stabiliti da contratti collettivi nonché i diritti relativi alle pensioni e ai contributi previdenziali a norma del diritto dell'Unione o nazionale. I lavoratori che partecipano a un EU-ESOP dovrebbero ricevere informazioni chiare e comprensibili sulla categoria di azioni concesse, sui diritti connessi a tali azioni e sui rischi finanziari associati alla partecipazione. Al fine di promuovere l'impegno a lungo termine, le azioni emesse nell'ambito di un piano EU-ESOP dovrebbero essere soggette a un periodo minimo di acquisizione collegato al pertinente contributo al lavoro o al servizio.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Attualmente la legislazione degli Stati membri prevede che i warrant concessi ai dipendenti possano essere tassati in momenti diversi. Tale situazione comporta per i warrant una perdita di attrattiva, soprattutto nei casi transfrontalieri, giacché è fonte di complessità e può dare luogo alla tassazione di redditi non realizzati, con conseguenti svantaggi in termini di liquidità per i dipendenti. Per affrontare tali criticità e garantire che la tassazione intervenga nello stesso momento in tutti gli Stati membri, il reddito derivante dai warrant concessi nell'ambito dell'EU-ESO dovrebbe essere tassato una sola volta, al momento della cessione delle azioni ottenute mediante l'esercizio del warrant. Nessun reddito tassabile dovrebbe essere considerato conseguito al momento della concessione del warrant, né alla maturazione del diritto o al momento dell'esercizio del warrant. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di determinare in che modo debba essere considerato a fini fiscali il reddito derivante dalla cessione delle azioni ottenute mediante l'esercizio del warrant e di stabilire l'aliquota o le aliquote impositive ad esso applicabili. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione o l'insorgere di controversie tra gli Stati membri nelle situazioni transfrontaliere, è essenziale che il reddito tassabile sia calcolato con le stesse modalità da tutti gli Stati membri. Pertanto la tassazione dovrebbe intervenire su un importo pari alla differenza tra il fair value (valore equo) di mercato delle azioni alla data di cessione e il loro prezzo di acquisizione. Molti Stati membri hanno già introdotto regimi fiscali preferenziali per le stock option conferite ai dipendenti o strumenti analoghi. Nella misura in cui l'EU-ESO soddisfa i criteri pertinenti di tali strumenti, la tassazione delle azioni emesse mediante l'esercizio di warrant nell'ambito dell'EU-	(58) Attualmente la legislazione degli Stati membri prevede che i warrant concessi ai dipendenti possano essere tassati in momenti diversi. Tale situazione comporta per i warrant una perdita di attrattiva, soprattutto nei casi transfrontalieri, giacché è fonte di complessità e può dare luogo alla tassazione di redditi non realizzati, con conseguenti svantaggi in termini di liquidità per i dipendenti. Per affrontare tali criticità e garantire che la tassazione intervenga nello stesso momento in tutti gli Stati membri, il reddito derivante dai warrant concessi nell'ambito dell'EU-ESO dovrebbe essere tassato una sola volta, al momento della cessione delle azioni ottenute mediante l'esercizio del warrant. Nessun reddito tassabile dovrebbe essere considerato conseguito al momento della concessione del warrant, né alla maturazione del diritto o al momento dell'esercizio del warrant. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di determinare in che modo debba essere considerato a fini fiscali il reddito derivante dalla cessione delle azioni ottenute mediante l'esercizio del warrant e di stabilire l'aliquota o le aliquote impositive ad esso applicabili. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione o l'insorgere di controversie tra gli Stati membri nelle situazioni transfrontaliere, è essenziale che il reddito tassabile sia calcolato con le stesse modalità da tutti gli Stati membri. Pertanto la tassazione dovrebbe intervenire su un importo pari alla differenza tra il fair value (valore equo) di mercato delle azioni alla data di cessione e il loro prezzo di acquisizione. Molti Stati membri hanno già introdotto regimi fiscali preferenziali per le stock option conferite ai dipendenti o strumenti analoghi. Nella misura in cui l'EU-ESO soddisfa i criteri pertinenti di tali strumenti, la tassazione delle azioni emesse mediante l'esercizio di warrant nell'ambito dell'EU-

ESO dovrebbe ricevere lo stesso trattamento previsto dal diritto nazionale degli Stati membri.	ESO dovrebbe ricevere lo stesso trattamento previsto dal diritto nazionale degli Stati membri. ***Analogamente, qualora gli Stati membri prevedano un trattamento fiscale preferenziale per i piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o regimi analoghi, le azioni emesse nell'ambito dell'EU-ESOP dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti a norma del diritto nazionale.***
	Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Norme semplificate sono necessarie in particolare nei casi di liquidazione semplici, ad esempio qualora una società in stato di solvibilità abbia cessato la propria attività economica e sia priva di passività, per consentire alla stessa di completare la procedura e di essere cancellata o rimossa dal registro delle imprese entro un termine massimo di circa ***tre*** mesi. Tale liquidazione accelerata dovrebbe essere disponibile per le società EU Inc. non soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, prive di attività disponibili per un utilizzo economico, che dovrebbero in ogni caso essere distribuite al più tardi al momento della presentazione della notifica di liquidazione, e prive di debiti. La procedura accelerata dovrebbe applicarsi in casi semplici nei quali permangono alcuni creditori, e dunque alcune passività, ma la procedura potrebbe essere avviata solo se tali creditori prestano il loro consenso.	(62) Norme semplificate sono necessarie in particolare nei casi di liquidazione semplici, ad esempio qualora una società in stato di solvibilità abbia cessato la propria attività economica e sia priva di passività, per consentire alla stessa di completare la procedura e di essere cancellata o rimossa dal registro delle imprese entro un termine massimo di circa ***quattro*** mesi. Tale liquidazione accelerata dovrebbe essere disponibile per le società EU Inc. non soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, prive di attività disponibili per un utilizzo economico, che dovrebbero in ogni caso essere distribuite al più tardi al momento della presentazione della notifica di liquidazione, e prive di debiti. La procedura accelerata dovrebbe applicarsi in casi semplici nei quali permangono alcuni creditori, e dunque alcune passività, ma la procedura potrebbe essere avviata solo se tali creditori prestano il loro consenso.
	Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Analogamente, al fine di trovare il giusto equilibrio tra una procedura di breve durata e un livello sufficiente di tutela dei creditori, è opportuno che i creditori della società EU Inc. abbiano la possibilità di opporsi alla procedura accelerata, ma entro un termine relativamente breve di ***30 giorni*** dalla pubblicazione nel registro delle imprese delle informazioni relative all'avvio di tale procedura. Tale misura di salvaguardia mira in particolare a tutelare i creditori i cui crediti non compaiono nella dichiarazione degli amministratori della EU Inc. e nel rendiconto finanziario. I creditori che hanno già acconsentito all'avvio della procedura dovrebbero avere la possibilità di opporvisi solo in caso di motivi debitamente giustificati quali un vizio o un errore nel consenso prestato o un drastico mutamento delle circostanze. Affinché il registro delle imprese possa ignorare le obiezioni manifestamente infondate, è opportuno che i creditori indichino i motivi dei loro crediti nei confronti della società EU Inc. al momento della trasmissione delle obiezioni al registro delle imprese. Qualora riceva obiezioni fondate da parte dei creditori, il registro delle imprese dovrebbe fornire alla società EU Inc. le informazioni relative ai creditori e ai motivi del loro credito.	(64) Analogamente, al fine di trovare il giusto equilibrio tra una procedura di breve durata e un livello sufficiente di tutela dei creditori, è opportuno che i creditori della società EU Inc. abbiano la possibilità di opporsi alla procedura accelerata, ma entro un termine relativamente breve di ***tre mesi*** dalla pubblicazione nel registro delle imprese delle informazioni relative all'avvio di tale procedura. Tale misura di salvaguardia mira in particolare a tutelare i creditori i cui crediti non compaiono nella dichiarazione degli amministratori della EU Inc. e nel rendiconto finanziario. I creditori che hanno già acconsentito all'avvio della procedura dovrebbero avere la possibilità di opporvisi solo in caso di motivi debitamente giustificati quali un vizio o un errore nel consenso prestato o un drastico mutamento delle circostanze. Affinché il registro delle imprese possa ignorare le obiezioni manifestamente infondate, è opportuno che i creditori indichino i motivi dei loro crediti nei confronti della società EU Inc. al momento della trasmissione delle obiezioni al registro delle imprese. Qualora riceva obiezioni fondate da parte dei creditori, il registro delle imprese dovrebbe fornire alla società EU Inc. le informazioni relative ai creditori e ai motivi del loro credito.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Una volta scaduti i termini, sia per i creditori sia per l'autorità tributaria, e se non sono pervenute obiezioni da parte dei creditori o dell'autorità tributaria, il registro delle imprese dovrebbe cancellare senza indugio l'iscrizione della società EU Inc. Il registro delle imprese, qualora riceva obiezioni motivate dai creditori dopo la scadenza del termine di ***30 giorni*** ma prima che la EU Inc. sia cancellata dal registro, dovrebbe avere la possibilità di prendere in considerazione tali obiezioni e di decidere di non cancellare l'iscrizione della società, in modo da garantire che tali crediti siano tutelati. Al fine di assicurare una gestione fluida delle potenziali attività o passività o dei potenziali procedimenti amministrativi o giudiziari dopo la cancellazione della società EU Inc. dal registro delle imprese, i suoi libri e registri contabili dovrebbero essere conservati per un periodo di ***sei*** anni da una persona designata dall'assemblea generale o dal giudice. Gli amministratori della società EU Inc. rimossa dal registro delle imprese dovrebbero continuare ad essere responsabili in solido per eventuali crediti insoddisfatti.	(66) Una volta scaduti i termini, sia per i creditori sia per l'autorità tributaria, e se non sono pervenute obiezioni da parte dei creditori o dell'autorità tributaria, il registro delle imprese dovrebbe cancellare senza indugio l'iscrizione della società EU Inc. Il registro delle imprese, qualora riceva obiezioni motivate dai creditori dopo la scadenza del termine di ***tre mesi*** ma prima che la ***società*** EU Inc. sia cancellata dal registro, dovrebbe avere la possibilità di prendere in considerazione tali obiezioni e di decidere di non cancellare l'iscrizione della società ***dal registro delle imprese***, in modo da garantire che tali crediti siano tutelati. Al fine di assicurare una gestione fluida delle potenziali attività o passività o dei potenziali procedimenti amministrativi o giudiziari dopo la cancellazione della società EU Inc. dal registro delle imprese, i suoi libri e registri contabili dovrebbero essere conservati per un periodo di ***dieci*** anni da una persona designata dall'assemblea generale o dal giudice. Gli amministratori della società EU Inc. rimossa dal registro delle imprese dovrebbero continuare ad essere responsabili in solido per eventuali crediti insoddisfatti.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(66 bis) Per quanto riguarda l'insolvenza di una società EU Inc., il presente regolamento non pregiudica le norme sulla determinazione della competenza giurisdizionale

internazionale, sulla normativa applicabile e sul riconoscimento delle decisioni in materia di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/8484 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento non pregiudica inoltre l'applicazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 66 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(66 ter) Il presente regolamento integra la normativa nazionale e dell'Unione già in vigore e il ravvicinamento recentemente adottato delle normative sostanziali in materia di insolvenza realizzato dalla direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], in particolare prevedendo le procedure di liquidazione semplificata e un quadro per l'asta elettronica dei beni nell'ambito di tali procedure.

[1 bis] Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (GU L 2026/799, 1.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/799/oj).

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) ***Le norme nazionali in materia di insolvenza non sono sempre adatte a trattare in modo adeguato e proporzionato le società EU Inc. insolventi*** che sono ***start-up innovative. Le start-up innovative*** devono far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali, il che rende difficile se non impossibile reperire finanziamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà finanziarie. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle start-up ***innovative*** e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili, le start-up ***innovative***, allorché diventano insolventi, dovrebbero avere accesso a procedure di liquidazione semplificate che rispondano a tali esigenze specifiche.	(67) ***Le start-up,*** che sono ***spesso micro o piccole imprese,*** devono far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali, il che rende difficile se non impossibile reperire finanziamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà finanziarie. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle start-up e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili, le ***società EU Inc. che sono*** start-up, allorché diventano insolventi, dovrebbero avere accesso a procedure di liquidazione semplificate che rispondano a tali esigenze specifiche. ***L'organo giurisdizionale o l'autorità competente dovrebbe poter nominare un curatore fallimentare ove necessario, ad esempio per garantire lo svolgimento efficiente della procedura, tutelare gli interessi dei creditori o affrontare la complessità della massa fallimentare.***

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 bis) Il capo X del presente regolamento non pregiudica la direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], la quale stabilisce che l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei

lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti individuali e collettivi dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale nel contesto delle procedure di insolvenza, in particolare le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, le direttive 2002/14/CE, 2008/94/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le normative nazionali che le recepiscono. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori e i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti previsti da tali direttive e dalle normative nazionali di recepimento, anche qualora tali normative nazionali contengano disposizioni più favorevoli ai lavoratori o ai loro rappresentanti rispetto a quelle stabilite in dette direttive.

[1 bis] ***Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Il test della cessazione dei pagamenti e il test di bilancio sono i due criteri abituali negli Stati membri che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza ordinaria. Al fine di	(68) Il test della cessazione dei pagamenti e il test di bilancio sono i due criteri abituali negli Stati membri che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza ordinaria. Al fine di

semplificare l'apertura di procedure di insolvenza sulla base di condizioni facilmente accertabili, l'incapacità di pagare i debiti in scadenza ***dovrebbe*** costituire ***il criterio*** per l'apertura delle procedure di liquidazione semplificate per le EU Inc. che sono start-up ***innovative***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire le condizioni specifiche in base alle quali ***tale criterio è soddisfatto***, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente accertabili dalla start-up interessata.	semplificare l'apertura di procedure di insolvenza sulla base di condizioni facilmente accertabili, l'incapacità di pagare i debiti in scadenza ***o la presenza di debiti eccessivi dovrebbero*** costituire ***i criteri*** per l'apertura delle procedure di liquidazione semplificate per le ***società*** EU Inc. che sono start-up. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire le condizioni specifiche in base alle quali ***tali criteri sono soddisfatti***, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente accertabili dalla start-up interessata.
	Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(68 bis) Le start-up EU Inc. dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della start-up di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.
	Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) A differenza della ristrutturazione, nella liquidazione per insolvenza è della massima importanza che la procedura sia condotta con il coinvolgimento di un amministratore della procedura di insolvenza che garantisca il rispetto di tutti gli obblighi di legge e agisca nell'interesse dei creditori. Il coinvolgimento di tale professionista è necessario in particolare per quanto concerne la tutela dei diritti dei lavoratori o la conformità alle norme del diritto ambientale. La corretta gestione delle procedure di liquidazione semplificate per le EU Inc. che sono start-up ***innovative*** richiede pertanto, come regola generale, la nomina di un amministratore della procedura di insolvenza. A titolo eccezionale tuttavia, e solo quando ciò sia giustificato dal comportamento prudente del debitore nel periodo che precede lo stato di insolvenza, il debitore stesso, un creditore o un gruppo di creditori dovrebbero avere il diritto di chiedere che la procedura di liquidazione sia condotta senza un amministratore della procedura di insolvenza. Spetta al giudice o all'autorità competente decidere se concedere o meno tale deroga tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.	(69) A differenza della ristrutturazione, nella liquidazione per insolvenza è della massima importanza che la procedura sia condotta con il coinvolgimento di un amministratore della procedura di insolvenza che garantisca il rispetto di tutti gli obblighi di legge e agisca nell'interesse dei creditori. Il coinvolgimento di tale professionista è necessario in particolare per quanto concerne la tutela dei diritti dei lavoratori o la conformità alle norme del diritto ambientale. La corretta gestione delle procedure di liquidazione semplificate per le EU Inc. che sono start-up richiede pertanto, come regola generale, la nomina di un amministratore della procedura di insolvenza. A titolo eccezionale tuttavia, e solo quando ciò sia giustificato dal comportamento prudente del debitore nel periodo che precede lo stato di insolvenza, il debitore stesso, un creditore o un gruppo di creditori dovrebbero avere il diritto di chiedere che la procedura di liquidazione sia condotta senza un amministratore della procedura di insolvenza. ***In tali casi, al fine di consentire all'organo giurisdizionale o all'autorità competente di valutare tempestivamente se siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di una procedura di liquidazione semplificata e di garantirne l'efficiente svolgimento, la richiesta di apertura di tale procedura dovrebbe contenere informazioni sufficienti in merito alla situazione finanziaria e giuridica del debitore, compresi gli obblighi in essere nei confronti dei dipendenti, delle autorità fiscali, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei fornitori, nonché una dichiarazione che confermi la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.*** Spetta al giudice o all'autorità competente decidere se concedere o meno tale deroga tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti ***e delle necessarie informazioni***

fornite.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Affinché le procedure di liquidazione semplificate siano efficienti in termini di costi e rapide per le EU Inc. che sono start-up ***innovative***, è opportuno che la procedura di liquidazione semplificata sia condotta e conclusa entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di apertura della medesima. Analogamente dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per le principali fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti e il realizzo dei beni. Le EU Inc. che sono start-up ***innovative*** dovrebbero poter avviare procedure di liquidazione semplificate senza la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale, utilizzando un modulo standard elaborato a tal fine.	(70) Affinché le procedure di liquidazione semplificate siano efficienti in termini di costi e rapide per le EU Inc. che sono start-up, è opportuno che la procedura di liquidazione semplificata sia condotta e conclusa entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di apertura della medesima. Analogamente dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per le principali fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti e il realizzo dei beni. Le EU Inc. che sono start-up dovrebbero poter avviare procedure di liquidazione semplificate senza la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale, utilizzando un modulo standard elaborato a tal fine.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Per preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura, un debitore di una EU Inc. che è una start-up ***innovativa*** dovrebbe poter beneficiare di	(72) Per preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura, un debitore di una EU Inc. che è una start-up dovrebbe poter beneficiare di una

una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali.

sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali. ***I diritti dei lavoratori non dovrebbero, di norma, essere interessati da tale sospensione al fine di garantire il pagamento tempestivo dei salari e di altri diritti connessi all'occupazione. In deroga a quanto sopra, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di estendere la sospensione ai crediti dei lavoratori subordinati qualora, e nella misura in cui, garantiscano che questi ultimi godono di un livello di tutela equivalente a quello disponibile in assenza di sospensione, anche attraverso istituti di garanzia ai sensi della direttiva 2008/94/CE, meccanismi di pagamento anticipato o altre disposizioni conformi alla direttiva (UE) 2019/1023.***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ***per quanto riguarda la creazione dei modelli multilingue dell'UE, il modulo di domanda multilingue, i dati da trasmettere e da rendere disponibili attraverso il BRIS e la compatibilità del certificato delle società UE e della procura digitale dell'UE con i portafogli delle imprese di cui al [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese]***, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.	(74) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ***in merito alle specifiche tecniche del registro digitale centrale, della piattaforma digitale EU Inc. e del modulo standard per la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata. È altresì opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].***

[1 bis] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(74 bis) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica o all'integrazione del presente regolamento in relazione alla definizione di modelli multilingue dell'UE per lo statuto standard e gli accordi tra azionisti per una società EU Inc. o una società EU Inc. SO, l'aggiornamento dei contenuti minimi dello statuto, di cui all'allegato I, l'aggiornamento dell'elenco delle attività economiche di cui all'allegato II, il modulo di domanda multilingue, i dati da trasmettere e mettere a disposizione attraverso il BRIS e la compatibilità tra il certificato delle società UE e la procura digitale dell'UE con i portafogli delle imprese di cui al... [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese], nonché l'istituzione e le specifiche tecniche e le procedure necessarie per l'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,

nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1 bis]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[1 bis] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) Le competenze di esecuzione relative al modulo standard per la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata e le competenze di esecuzione relative alle specifiche tecniche e alle procedure necessarie per l'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[23] del Parlamento europeo e del Consiglio.	***soppresso***

---

[23] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(80 bis) Al fine di garantire una risoluzione equa, efficiente, rapida e prevedibile delle controversie societarie che coinvolgono società EU Inc., è necessario istituire un quadro globale che preveda meccanismi di risoluzione extragiudiziale e giudiziaria delle controversie. Tale quadro dovrebbe salvaguardare la certezza del diritto e l'accesso effettivo alla giustizia.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 80 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(80 ter) In particolare, gli Stati membri dovrebbero prevedere meccanismi accessibili di risoluzione extragiudiziale delle controversie societarie, tra cui la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, che possono essere condotti per via elettronica. Per garantire la fiducia in tali meccanismi, gli Stati membri dovrebbero certificare organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che soddisfino norme adeguate in materia di indipendenza, competenza, accessibilità ed equità procedurale. Informazioni complete sui meccanismi di risoluzione

extragiudiziale delle controversie, compresi i costi, dovrebbero essere rese disponibili attraverso la piattaforma digitale EU Inc. per facilitare l'accesso alla giustizia per tutte le parti, in particolare le PMI e le start-up.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Considerando 80 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(80 quater) Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sono diritti fondamentali sanciti dall'articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbero impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Nei casi in cui una controversia non possa essere risolta attraverso meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, è auspicabile che alle parti non sia impedito di avviare successivamente un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia. Il quadro per la risoluzione delle controversie dovrebbe rafforzare la certezza del diritto e la fiducia degli investitori, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno mediante la creazione di un sistema che integri le migliori pratiche delle tradizioni giuridiche europee.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) Gli Stati membri, di cui è comunque riconosciuta la competenza a organizzare i rispettivi sistemi giudiziari nazionali, potrebbero designare o istituire sezioni o organi giurisdizionali specializzati per le controversie che coinvolgono società EU Inc. in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento. Ciò faciliterebbe lo svolgimento fluido dei procedimenti e potrebbe dare origine a una giurisprudenza nazionale coerente, laddove la risoluzione delle controversie relative al regolamento sarebbe affidata a giudici in possesso delle competenze necessarie per pronunciarsi sui contenziosi in materia di diritto societario e di diritto fallimentare. La possibilità di risolvere le controversie più velocemente e a costi ridotti aumenterebbe l'attrattiva esercitata dalla nuova forma giuridica sui suoi destinatari e avrebbe per effetto di disincentivare il trasferimento delle start-up e delle scale-up in giurisdizioni di paesi terzi. Inoltre nella sua comunicazione sulla strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030 la Commissione ha ravvisato la necessità di favorire il miglioramento del livello delle competenze degli operatori della giustizia nell'ambito del quadro giuridico proposto dal presente regolamento, adattando la formazione lungo il percorso di specializzazione.	(81) Gli Stati membri, di cui è comunque riconosciuta la competenza a organizzare i rispettivi sistemi giudiziari nazionali, potrebbero ***essere incoraggiati a*** designare o istituire ***una o più*** sezioni o organi giurisdizionali specializzati per le controversie che coinvolgono società EU Inc. in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento***. Data la dimensione transfrontaliera e il quadro giuridico specifico della forma giuridica EU Inc., tali sezioni o organi giurisdizionali dovrebbero disporre di competenze in materia di applicazione del presente regolamento e contribuire all'interpretazione coerente e all'applicazione efficace dello stesso in tutta l'Unione***. Ciò faciliterebbe lo svolgimento fluido dei procedimenti e potrebbe dare origine a una giurisprudenza nazionale coerente, laddove la risoluzione delle controversie relative al regolamento sarebbe affidata a giudici in possesso delle competenze necessarie per pronunciarsi sui contenziosi in materia di diritto societario e di diritto fallimentare. La possibilità di risolvere le controversie più velocemente e a costi ridotti aumenterebbe l'attrattiva esercitata dalla nuova forma giuridica sui suoi destinatari e avrebbe per effetto di disincentivare il trasferimento delle start-up e delle scale-up in giurisdizioni di paesi terzi. Inoltre nella sua comunicazione sulla strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030 la Commissione ha ravvisato la necessità di favorire il miglioramento del livello delle competenze degli operatori della giustizia nell'ambito del quadro giuridico proposto dal presente regolamento, adattando la formazione lungo il percorso di specializzazione.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Considerando 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(81 bis) Al fine di facilitare un'interpretazione armonizzata del presente regolamento da parte degli organi giurisdizionali nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a pubblicare tutte le sentenze definitive relative alle società EU Inc., in modo che gli organi giurisdizionali nazionali di altri Stati membri possano tenerne conto. Per migliorare la comprensione delle modalità di applicazione del presente regolamento a livello nazionale, a vantaggio, tra l'altro, delle società, dei fondatori, degli investitori, dei sindacati, degli operatori della giustizia, del mondo accademico e del pubblico in generale, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere una banca dati facilmente e pubblicamente accessibile contenente le sentenze definitive nazionali relative alle società EU Inc., nonché i riferimenti alle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Considerando 81 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(81 ter) Al fine di promuovere il funzionamento senza soluzione di continuità delle società EU Inc. nel

mercato interno, garantire l'applicazione efficiente del principio "una tantum" e migliorare la trasparenza e la certezza del diritto, è necessario istituire una piattaforma digitale EU Inc. ad accesso aperto che fornisca informazioni complete e multilingue e orientamenti pratici, compresi tutorial su tutti gli aspetti relativi alle operazioni delle società EU Inc. per le imprese, gli investitori, i sindacati, il mondo accademico e gli operatori della giustizia. In particolare, la piattaforma digitale EU Inc. dovrebbe fornire informazioni sul diritto societario applicabile, sui meccanismi di risoluzione delle controversie, sulle opportunità di finanziamento e sull'accesso alla banca dati pubblica sulla giurisprudenza dell'Unione e nazionale relativa alle società EU Inc. La piattaforma dovrebbe essere interoperabile con i sistemi di giustizia digitale dell'UE esistenti, compresi il portale europeo della giustizia elettronica e il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), al fine di garantire un accesso agevole alle informazioni e ai servizi. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche di tale piattaforma, compresi i requisiti per la traduzione automatica, gli strumenti di ricerca basati sull'IA e le notifiche di aggiornamento giuridico, al fine di garantirne il funzionamento efficace per gli utenti in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) Il presente regolamento non	(83) Il presente regolamento non

pregiudica il diritto del lavoro dell'Unione o nazionale. Tali normative dovrebbero applicarsi alle società EU Inc. così come si applicano a qualunque altra società di capitali dell'Unione. Il quadro di diritto societario istituito dal presente regolamento rientra nel contesto giuridico del mercato interno e si basa sull'acquis dell'Unione in materia di diritto societario.	pregiudica il diritto del lavoro dell'Unione ***individuale*** o ***collettivo e*** nazionale ***che continua ad applicarsi nello Stato membro in cui l'attività è abitualmente svolta***. Tali normative dovrebbero applicarsi alle società EU Inc. così come si applicano a qualunque altra società di capitali dell'Unione ***o nazionali e comprendono norme in materia di sicurezza e salute, orario di lavoro, retribuzioni, parità di trattamento, tutela contro la discriminazione, tutela contro il licenziamento, codeterminazione sul posto di lavoro e diritto di associarsi in sindacati e di intraprendere azioni collettive***. Il quadro di diritto societario istituito dal presente regolamento rientra nel contesto giuridico del mercato interno e si basa sull'acquis dell'Unione in materia di diritto societario.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme volte a migliorare il funzionamento del mercato interno e a creare un quadro giuridico efficiente per le società e gli investitori mediante:	Il presente regolamento stabilisce norme volte a migliorare il funzionamento del mercato interno e a creare un quadro giuridico efficiente ***e globale*** per le società***, in particolare le start-up e le scale-up,*** e gli investitori mediante:

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'introduzione nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro di una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali, la "EU Inc.";	(a) l'introduzione nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro di una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali, la "EU ***Incorporated", abbreviato in "EU*** Inc.";

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) l'introduzione di una nuova forma per le società basate sul modello di steward ownership ("EU Inc. SO");

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Ambito di applicazione
	1. Il presente regolamento si applica alle società costituite come società EU Inc. nel territorio dell'Unione conformemente al presente regolamento.
	2. Il presente regolamento non pregiudica il diritto del lavoro individuale e collettivo, dell'Unione e nazionale, compresi i contratti collettivi, vale a dire qualsivoglia disposizione giuridica o contrattuale che disciplina le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e

la sicurezza sul posto di lavoro, la remunerazione e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, nonché la legislazione in materia di sicurezza sociale degli Stati membri e il relativo coordinamento a livello dell'Unione. Il diritto applicabile ai contratti individuali di lavoro di una società EU Inc., delle sue succursali e delle sue controllate continua a essere determinato esclusivamente dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 e la giurisdizione sui contratti individuali di lavoro di una società EU Inc., delle sue succursali e delle sue controllate continua a essere determinata dagli articoli da 20 a 23 del regolamento (CE) n. 1215/2012. Il presente regolamento non pregiudica in particolare:

a) la protezione obbligatoria dei lavoratori, dei loro rappresentanti e sindacati e di altre parti vulnerabili, in particolare a norma della direttiva 2002/14/CE, della direttiva 2009/38/CE riveduta dalla direttiva (UE) 2025/2450, nonché della direttiva 2001/23/CE e della direttiva 98/59/CE del Consiglio;

b) i diritti di partecipazione dei lavoratori a norma dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE; nonché

c) la tutela del salario minimo e dei salari stabiliti tramite contrattazione collettiva, in particolare a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

3. Il presente regolamento non costituisce un motivo valido per ridurre il livello di tutela già garantito ai lavoratori negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o dei contratti collettivi. Non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate

dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

4. Le materie di diritto societario che non sono disciplinate dal presente regolamento o dallo statuto di una EU Inc., ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, sono rette dalle norme del diritto nazionale, comprese le disposizioni di recepimento del diritto dell'Unione, che si applicano alle pertinenti forme giuridiche nazionali nello Stato membro in cui la EU Inc. ha la propria sede sociale. Ciascuno Stato membro designa tale forma giuridica nazionale pertinente e informa la Commissione in merito alla designazione entro... [3 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento]. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può designare una forma giuridica distinta per le società basate sul modello di steward ownership come forma giuridica nazionale pertinente e informare la Commissione in merito alla designazione entro il... [3 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento].

5. Una EU Inc. non può essere costituita se l'oggetto proposto è un'attività economica elencata nell'allegato I bis del presente regolamento. Si ritiene improbabile che tali attività economiche sviluppino un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisca significativamente dalle precedenti iterazioni e sia messo a disposizione dei potenziali utenti. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 106 ter al fine di modificare l'allegato I bis aggiornando l'elenco delle attività economiche in stretta collaborazione con

gli Stati membri e le parti sociali.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) "start-up": un'impresa che occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR e che è operativa da meno di 10 anni dopo la sua registrazione;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "statuto": ***sia*** l'atto costitutivo ***che*** lo statuto in un unico documento;	(5) "statuto": l'atto costitutivo ***e*** lo statuto in un unico documento;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "succursale": stabile organizzazione che non è una persona giuridica distinta, ma può avere una gestione separata, attraverso la quale è svolta l'attività	(6) "succursale ***di una società EU Inc.***": stabile organizzazione che non è una persona giuridica distinta, ma può avere una gestione separata, attraverso la quale è

economica di una società;	svolta l'attività economica di una società;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "controllata di una società EU Inc.": un'impresa sulla quale tale società esercita un'influenza dominante, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];
	[1 bis] Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/38/oj).

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "oggetto della società": attività principale o attività principali ***della*** società, espresse utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività	(11) "oggetto della società": attività principale o attività principali ***di una*** società, espresse utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle

economiche nella Comunità europea (NACE), e se del caso attività e finalità più specifiche;	attività economiche nella Comunità europea (NACE), e se del caso attività e finalità più specifiche;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "liquidazione": procedura di liquidazione dell'attività ***della*** società sciolta;	(13) "liquidazione": procedura di liquidazione dell'attività ***di una*** società sciolta;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "certificato delle società UE": documento autenticato rilasciato dal registro delle imprese di uno Stato membro contenente le informazioni chiave su una società iscritta in tale registro, che è accettato negli Stati membri ***dell'UE*** conformemente all'articolo 16 ter della direttiva (UE) 2017/1132;	(15) "certificato delle società UE": documento autenticato rilasciato dal registro delle imprese di uno Stato membro contenente le informazioni chiave su una società iscritta in tale registro, che è accettato negli Stati membri conformemente all'articolo 16 ter della direttiva (UE) 2017/1132;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "parte correlata": ***ha lo stesso significato di cui ai*** principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[26];	(19) "parte correlata": ***parte correlata quale definita dai*** principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[26];
[26] Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/2008-04-10).	[26] Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/2008-04-10).

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) "cessione di azioni": operazione che comporta una variazione nella proprietà delle azioni, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettuata a titolo oneroso o gratuito;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) "EU Inc. basata sul modello di steward ownership" o "EU Inc. SO": una EU Inc. il cui statuto è

conforme agli articoli 8 bis e 8 ter e che è iscritta come tale nel registro delle imprese;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 ter) "diritti di controllo": i diritti di voto, i diritti di nomina, i diritti di revoca, i diritti di istruzione o altri diritti di governance che consentono al loro titolare, direttamente o indirettamente, di determinare o influenzare sostanzialmente le decisioni riservate all'assemblea generale ai sensi del presente regolamento o dello statuto;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 quater) "diritti di partecipazione economica": diritti a dividendi, distribuzioni, pagamenti di rimborsi, proventi della liquidazione, proventi di una vendita di azioni o altra partecipazione diretta o indiretta agli utili o al valore residuo della società, che però non comprende il corrispettivo ricevuto per la cessione di azioni steward nella misura consentita ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 quinquies) "azione steward": un'azione di una società EU Inc. SO che detiene diritti di controllo ma non diritti di partecipazione economica;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 sexies) "azione economica": un'azione rimborsabile di una società EU Inc. SO che detiene diritti di partecipazione economica a norma dell'articolo 76, paragrafi da 8 a 10, ma non diritti di controllo, ad eccezione dei diritti di informazione o consultazione o dei diritti di consenso classico che sono necessari per tutelare i diritti connessi a tale categoria e non consentono al titolare di determinare le attività della società;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 septies) "separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di

	partecipazione economica": le disposizioni vincolanti del presente regolamento e dello statuto di una società EU Inc. SO che garantiscono che le persone che esercitano diritti di controllo e le loro parti collegate non detengono diritti di partecipazione economica e che le persone che detengono diritti di partecipazione economica e le loro parti collegate non esercitano diritti di controllo e che non possono essere rimossi, revocati o elusi mediante decisione della società, dei suoi amministratori, dei suoi azionisti, dei suoi amministratori o di qualsiasi altro organo;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 30 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 octies) "steward": il titolare di azioni steward incaricato di preservare l'indipendenza e il fine a lungo termine della società.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***può essere*** costituita da una o più persone fisiche o giuridiche;	(c) ***è*** costituita da una o più persone fisiche o giuridiche;

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una società EU Inc. può essere costituita in via definitiva come società EU Inc. SO oppure può trasformarsi in via definitiva in una società EU Inc. SO ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, tutte le disposizioni applicabili a una società EU Inc. si applicano a una società EU Inc. SO.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La registrazione di una società EU Inc. come società EU Inc. SO ha effetto costitutivo ai fini del suo status di società EU Inc. SO e dell'uso di tale denominazione.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri non subordinano la costituzione, la registrazione, l'esercizio, la trasformazione in una società EU Inc.

SO o il mantenimento della sua esistenza all'esistenza di una forma giuridica nazionale distinta per le società gestite.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Norme applicabili alla EU Inc.	
1. Le società EU Inc. sono disciplinate dal presente regolamento e dal loro statuto, che è conforme al presente regolamento.	
2. Le materie che non sono disciplinate dal presente regolamento o dallo statuto sono rette dalle norme del diritto nazionale, comprese le disposizioni di recepimento del diritto dell'Unione, che si applicano alle pertinenti forme giuridiche nazionali nello Stato membro in cui la EU Inc. ha la propria sede sociale.	
3. Gli Stati membri designano la forma giuridica nazionale pertinente di cui al paragrafo 2 le cui disposizioni si applicano alle società EU Inc.	

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La denominazione ***della*** società è	1. La denominazione ***di una*** società

conforme a quanto segue:	***EU Inc.*** è conforme a quanto segue:

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***è seguita dalla menzione*** "EU Inc.";	(a) ***contiene*** "EU Inc." ***alla fine***;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La registrazione di una denominazione ***sociale*** non pregiudica eventuali rivendicazioni di terzi in merito all'uso improprio di una denominazione in violazione del diritto dell'Unione o nazionale.	2. La registrazione di una denominazione ***EU Inc.*** non pregiudica eventuali rivendicazioni di terzi in merito all'uso improprio di una denominazione in violazione del diritto dell'Unione o nazionale.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché solo le società denominate "EU Inc." includano la dicitura "EU Inc." nella propria denominazione.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Solo una società EU Inc. registrata come società EU Inc. SO può utilizzare la denominazione di "EU Inc. basata sul modello di steward ownership" o "EU Inc. SO" o qualsiasi designazione che possa generare l'impressione che la società sia registrata come società EU Inc. SO.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo statuto riguarda almeno le materie previste dal presente regolamento, come specificato nell'allegato.	2. Lo statuto riguarda almeno le materie previste dal presente regolamento, come specificato nell'allegato ***I***.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se una società EU Inc. ***adotta*** lo statuto tipo di cui all'articolo 8, entrambe le versioni linguistiche hanno pari valore	Se una società EU Inc. ***utilizza i modelli dell'UE per*** lo statuto tipo di cui all'articolo 8 ***per il proprio statuto***, entrambe le versioni linguistiche ***di cui al paragrafo 4***

giuridico.	***del presente articolo*** hanno pari valore giuridico.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se una EU Inc. adotta uno statuto atipico, la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro di registrazione prevalgono in caso di discrepanza tra le versioni linguistiche.	Se una EU Inc. adotta uno statuto atipico, la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro di registrazione prevalgono in caso di discrepanza tra le versioni linguistiche ***di cui al paragrafo 4 del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 106 ter a integrazione dei contenuti minimi dello statuto, di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modelli dell'UE per lo statuto tipo	Modelli dell'UE per lo statuto tipo ***e accordi standard tra azionisti***

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I modelli dell'UE per lo statuto tipo ("modelli dell'UE") possono essere utilizzati nell'ambito della procedura di costituzione tramite l'interfaccia centrale dell'UE o presso il registro delle imprese.	1. I modelli dell'UE per lo statuto tipo ***di una società EU Inc. o di una società EU Inc. SO*** ("modelli dell'UE") possono essere utilizzati nell'ambito della procedura di costituzione tramite l'interfaccia centrale dell'UE o presso il registro delle imprese.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione stabilisce i modelli multilingue dell'UE per lo statuto tipo mediante atti ***di esecuzione***.	3. La Commissione stabilisce i modelli multilingue dell'UE per lo statuto tipo mediante atti ***delegati in conformità dell'articolo 106 ter entro il … [ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento]***.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Paragrafo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I modelli per una società EU Inc. SO comprendono disposizioni tipo per gli statuti riguardanti le azioni steward, le azioni economiche, le restrizioni alle cessioni, la separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica, la rendicontazione, la garanzia indipendente, la vigilanza e l'applicazione delle norme.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Per l'elaborazione dei modelli dell'UE di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione nomina un gruppo di esperti incaricato di assistere nell'elaborazione di statuti tipo che corrispondano ai requisiti armonizzati per le società EU Inc. e EU Inc. SO. Il gruppo di esperti comprende fondatori, investitori, operatori della giustizia, rappresentanti del mondo accademico e dei sindacati, nonché altri portatori di interessi interessati dai modelli.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 3, lettera b), assiste la Commissione nell'elaborazione di modelli dell'UE per accordi standard tra azionisti. Tali accordi standard tra azionisti garantiscono un giusto equilibrio tra gli interessi dei fondatori e quelli degli investitori.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. La Commissione stabilisce i modelli multilingue dell'UE per i contratto standard tra azionisti di cui al paragrafo 6 mediante atti delegati in conformità dell'articolo 106 ter entro il … [ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Società EU Inc. basata sul modello di

steward ownership

1. Per una società registrata come società EU Inc. SO a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, gli steward, che agiscono in qualità di assemblea generale, non hanno il potere di modificare lo statuto nella misura in cui tale modifica comporti l'eliminazione, la rinuncia, la sospensione, l'elusione o l'indebolimento sostanziale della separazione permanente tra i diritti di controllo e i diritti di partecipazione economica prevista dal presente articolo e dall'articolo 8 ter.

2. Lo statuto di una società EU Inc. SO garantisce la separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica. A tal fine dispone che:

(a) la società ha almeno una categoria di azioni steward che non sono azioni riscattabili;

(b) solo le azioni steward conferiscono diritti di controllo;

(c) le azioni steward non conferiscono diritti di partecipazione economica;

(d) le azioni economiche, se emesse, non conferiscono diritti di controllo;

(e) nessuno steward, e nessuna parte correlata di uno steward, può detenere direttamente o indirettamente azioni economiche o detenere in altro modo diritti di partecipazione economica;

(f) nessun titolare di azioni economiche, e nessuna parte correlata di un titolare di azioni economiche, può detenere direttamente o indirettamente azioni steward o esercitare in altro modo diritti di controllo;

(g) nessuna persona può esercitare diritti di controllo in virtù di un accordo giuridico o economico se tale persona o la sua parte correlata detiene direttamente o indirettamente diritti di partecipazione economica.

3. I diritti di partecipazione economica connessi alle azioni possono essere collegati solo alle azioni economiche. La azioni economiche sono sempre azioni riscattabili ai sensi dell'articolo 76. Il presente paragrafo non impedisce a una società EU Inc. di contrarre debiti nell'ambito di prestiti, obbligazioni, cambiali o altri accordi contrattuali, a condizione che tali accordi non siano strutturati o utilizzati per eludere la separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica.

4. Gli steward possono ricevere dalla società una remunerazione o altro corrispettivo per le operazioni con la società, a condizione che tale remunerazione o corrispettivo sia concesso alle normali condizioni di mercato, non superi il tasso di mercato e non sia strutturato o utilizzato per eludere la separazione dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica. Le azioni steward possono essere cedute solo a fronte di un corrispettivo non superiore all'importo del corrispettivo versato alla società in cambio di tali azioni steward. Se il corrispettivo è stato erogato in natura, il corrispettivo di cessione consentito non supera il valore più basso tra quello attribuito a tale corrispettivo al momento dell'emissione delle azioni steward e il valore di tale corrispettivo al momento della cessione. La società rifiuta di iscrivere qualsiasi cessione di azioni steward o di azioni economiche nel registro digitale delle azioni ove la cessione sia contraria al presente articolo.

5. Gli steward esercitano i loro diritti di controllo nel migliore interesse della società, tenendo debitamente conto dell'oggetto della società, del mantenimento della sua indipendenza a lungo termine e del carattere di steward ownership della società.

6. La società EU Inc. SO annota nel

proprio registro digitale delle azioni se ciascuna azione è un'azione steward o un'azione economica e registra i principali diritti e le principali restrizioni connessi a tale azione.

7. La risoluzione, la modifica dello statuto, l'emissione di azioni, la cessione di azioni, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o altre operazioni non hanno effetto se eliminano, rinunciano, sospendono, eludono o indeboliscono in modo sostanziale la separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica.

8. Il registro delle imprese rifiuta di registrare qualsiasi modifica, operazione o altro evento di cui al paragrafo 8 se dai documenti presentati risulta, o il registro ha fondati motivi per ritenere, che la modifica, l'operazione o l'evento sarebbe contrario al presente articolo.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni del presente articolo siano soggette a mezzi di ricorso effettivi, proporzionati e dissuasivi, tra cui ingiunzioni, sospensione dei diritti di voto, nullità o inefficacia delle risoluzioni non conformi, ripristino degli attivi, responsabilità degli amministratori o degli steward e correzione del registro digitale delle azioni.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Relazione, dichiarazione di affidabilità e applicazione della separazione

permanente

1. Una società EU Inc. SO prepara una relazione di conformità della gestione per ciascun esercizio finanziario. La relazione descrive se la società ha rispettato l'articolo 8 bis e le disposizioni del proprio statuto relative alla separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica.

2. La relazione di conformità della gestione comprende almeno:

(a) le categorie di azioni emesse dalla società e i diritti attribuiti a ciascuna categoria;

(b) l'identità dei titolati delle azioni steward;

(c) la distribuzioni, i pagamenti di riscatto, le acquisizioni di azioni proprie, i pagamenti in caso di liquidazione e altri trasferimenti di valore economico a titolari di azioni economiche o a parti correlate;

(d) le operazioni con gli steward e parti correlate;

(e) le modifiche dello statuto, le cessioni di azioni steward e le cessioni di azioni economiche;

(f) qualsiasi violazione sospetta o accertata dell'articolo 8 bis e le misure adottate per porvi rimedio.

3. La relazione di conformità della gestione è approvata dal consiglio di amministrazione e messa a disposizione degli steward e dei titolari di azioni economiche senza indebito ritardo.

4. La relazione di conformità della gestione è soggetta a una dichiarazione di affidabilità indipendente. Se la società è soggetta a revisione legale dei conti a norma del diritto dell'Unione o nazionale, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile verifica se la relazione è coerente con i documenti contabili ed eventuali inosservanze rilevanti

dell'articolo 8 bis di cui abbia avuto conoscenza. Se la società non è soggetta a revisione legale dei conti, la relazione è esaminata da un revisore indipendente, un contabile, un avvocato o altro professionista indipendente autorizzato o riconosciuto a tal fine a norma del diritto dello Stato membro di registrazione.

5. La relazione di conformità della gestione e la dichiarazione di affidabilità sono depositate presso il registro delle imprese entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario e sono rese accessibili al pubblico a norma degli articoli 25 e 26.

6. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile almeno un mezzo di esecuzione efficace per tutelare la separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica. La legittimazione ad agire dinanzi a un organi giurisdizionale o a un'autorità amministrativa competente è riconosciuta almeno alla società, a qualsiasi steward, a qualsiasi titolare di azioni economiche e a qualsiasi persona o organismo legittimato a norma dello statuto o del diritto nazionale.

7. Gli Stati membri possono concedere la legittimazione ad agire ai dipendenti, ai rappresentanti dei lavoratori, ai creditori, alle autorità pubbliche, alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro il cui oggetto statutario comprende la tutela della steward ownership, dell'impresa responsabile o di interessi collettivi comparabili.

8. I diritti conferiti dal presente articolo non pregiudicano il diritto degli azionisti di chiedere la nomina di un esperto indipendente a norma dell'articolo 56, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 11, paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ***possono essere effettuati*** online sul conto di una banca che opera nell'Unione. Anche la prova di tali pagamenti ***può essere fornita online***.	2. ***È possibile effettuare*** i pagamenti ***di cui al paragrafo 1*** online sul conto di una banca che opera nell'Unione. ***È possibile fornir online*** anche prova di tali pagamenti.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una EU Inc. costituita ex nihilo a norma degli articoli da 16 a 19 o costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali a norma dell'articolo 21 è soggetta alle norme in materia di partecipazione dei lavoratori applicabili nello Stato membro ***in cui ha la sede sociale***.	1. Una EU Inc. costituita ex nihilo a norma degli articoli da 16 a 19 o costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali a norma dell'articolo 21 è soggetta alle norme in materia di partecipazione dei lavoratori applicabili nello Stato membro ***del luogo di lavoro dei dipendenti***. ***Il luogo di lavoro è il paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale un dipendente, in esecuzione del contratto di lavoro, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il dipendente svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.***

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Una società EU Inc. con dipendenti in uno Stato membro diverso da quello della sua sede sociale introduce diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione, conformemente al diritto nazionale applicabile del luogo di lavoro, una volta che il numero di dipendenti della società EU Inc., comprese le sue succursali e controllate in tale Stato membro, raggiunge la soglia che determina l'applicazione di tali diritti ai sensi del diritto nazionale.
	Tale obbligo non si applica se il diritto dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale della società EU Inc. prevede già un livello di partecipazione dei lavoratori almeno equivalente a quello previsto dal diritto nazionale del luogo di lavoro.
	Se la società EU Inc. ha dipendenti in più di due Stati membri la cui legislazione prevede la rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione, si applicano le disposizioni che prevedono il livello più elevato di partecipazione dei lavoratori.
	Il livello di partecipazione dei lavoratori è misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza.
	Qualora la legislazione applicabile in materia di partecipazione dei lavoratori faccia riferimento a un organo di vigilanza, che la società EU Inc. non ha istituito, la società EU Inc. è tenuta a istituire tale organo modificando di conseguenza il proprio statuto.
	Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora la legislazione applicabile non possa essere determinata conformemente al paragrafo 2, la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE è avviata non appena il numero di dipendenti raggiunge in almeno uno Stato membro una soglia che determina l'applicazione dei diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione e:
	(a) quando non esistono ancora diritti di partecipazione dei lavoratori;
	(b) quando il raggiungimento della soglia prevista dalla legislazione nazionale applicabile richiede un adeguamento delle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori; o
	(c) quando il raggiungimento della soglia prevista dalla legislazione applicabile comporta l'applicazione di un diverso regime di partecipazione dei lavoratori.
	Il risultato della procedura di negoziazione non può ridurre il livello di partecipazione dei lavoratori stabilito dalla EU Inc. prima dell'avvio della procedura di negoziazione.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Per determinare il numero

	di dipendenti ai sensi del presente articolo, sono presi in considerazione nel calcolo tutti i dipendenti della società EU Inc., comprese tutte le sue succursali e controllate, nel territorio dello Stato membro interessato. Se una società EU Inc. è la società madre di un gruppo, ai fini dell'applicazione del presente articolo alla società madre i dipendenti delle società del gruppo sono considerati dipendenti della società madre.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. I paragrafi 1 bis e 1 ter non possono essere utilizzati al fine di eludere, ridurre o compromettere in altro modo i diritti di partecipazione dei lavoratori esistenti. Gli Stati membri stabiliscono norme applicabili alle violazioni del presente articolo in conformità dell'articolo 106.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se una EU Inc. è costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni transfrontaliere a norma dei capi I, II e IV della direttiva (UE) 2017/1132 o se una EU Inc. effettua tali trasformazioni, scissioni o fusioni transfrontaliere a norma della	2. Se una ***società*** EU Inc. è costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni transfrontaliere a norma dei capi I, II e IV della direttiva (UE) 2017/1132 o se una ***società*** EU Inc. effettua tali trasformazioni, scissioni o fusioni transfrontaliere a norma

direttiva (UE) 2017/1132, le norme in materia di partecipazione dei lavoratori sono determinate conformemente agli articoli 86 terdecies, 133 e 160 terdecies di tale direttiva.	della direttiva (UE) 2017/1132, le norme in materia di partecipazione dei lavoratori sono determinate conformemente agli articoli 86 terdecies, 133 e 160 terdecies di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Paragrafo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste ai fini di cui al paragrafo 3, lettere da b) a d), possano essere fornite e trasmesse attraverso l'interfaccia centrale dell'UE.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tali controlli verificano ***che***:	2. Tali controlli verificano:

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) siano soddisfatti i requisiti formali riguardanti lo statuto e che i modelli	(a) ***che*** siano soddisfatti i requisiti formali riguardanti lo statuto e che i

dell'UE di cui all'articolo 8, se utilizzati, siano impiegati correttamente;	modelli dell'UE di cui all'articolo 8, se utilizzati, siano impiegati correttamente;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il contenuto minimo obbligatorio sia incluso come specificato nell'allegato;	(b) ***che*** il contenuto minimo obbligatorio sia incluso come specificato nell'allegato ***I***;

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la denominazione e l'oggetto della EU Inc. siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento;	(c) ***che*** la denominazione e l'oggetto della EU Inc. siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) i richiedenti abbiano la necessaria capacità giuridica e la capacità di rappresentare la società EU Inc.;	(d) ***l'identità dei richiedenti e che*** i richiedenti abbiano la necessaria capacità giuridica e la capacità di rappresentare la società EU Inc.;

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) i corrispettivi da conferire al capitale siano stati forniti a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, e, se del caso, che le prescrizioni aggiuntive per i corrispettivi in natura siano state soddisfatte a norma dell'articolo 65.	(e) ***che*** i corrispettivi da conferire al capitale siano stati forniti a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, e, se del caso, che le prescrizioni aggiuntive per i corrispettivi in natura siano state soddisfatte a norma dell'articolo 65.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se previsto dal diritto nazionale, al momento della costituzione della società EU Inc. le autorità di controllo preventivo possono anche verificare il rispetto dei requisiti relativi alla titolarità effettiva, all'ammissibilità degli amministratori e alla tutela dei creditori ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se*** una EU Inc. è costituita tramite	1. ***Quando*** una ***società*** EU Inc. è

l'interfaccia centrale dell'UE, i potenziali amministratori trasmettono il modulo di domanda di cui all'articolo 13 insieme ai modelli dell'UE ***di cui all'articolo 8***.	costituita tramite l'interfaccia centrale dell'UE ***utilizzando i modelli di cui all'articolo 8***, i potenziali amministratori trasmettono il modulo di domanda di cui all'articolo 13 insieme ai modelli dell'UE.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. siano completati entro ***48 ore*** dalla trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1 tramite l'interfaccia centrale dell'UE e con un costo massimo di 100 EUR o importo equivalente nella valuta applicabile nello Stato membro di registrazione.	Gli Stati membri provvedono affinché i controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. siano completati entro ***due giorni lavorativi*** dalla trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1 tramite l'interfaccia centrale dell'UE e con un costo massimo di 100 EUR o importo equivalente nella valuta applicabile nello Stato membro di registrazione.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A titolo eccezionale, qualora siano necessarie verifiche supplementari a norma dell'articolo 14 a causa di un rischio più elevato di frode o abuso, in particolare un rischio di attività di riciclaggio di denaro, il periodo di cui al primo comma può essere prorogato per il tempo strettamente necessario per completare tali verifiche.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo l'iscrizione di una EU Inc. il registro delle imprese scambia immediatamente in formato digitale le informazioni ad essa relative, compreso il suo EUID, nonché i dati specifici per l'ottenimento del codice di identificazione fiscale (CIF) e del numero di identificazione IVA e per il registro dei titolari effettivi, raccolti tramite il modulo di domanda, con le autorità pubbliche incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA e con il registro dei titolari effettivi nello Stato membro di registrazione. Il registro delle imprese scambia inoltre in formato digitale le informazioni sulla EU Inc. con le autorità previdenziali.	1. Dopo l'iscrizione di una ***società*** EU Inc. il registro delle imprese scambia immediatamente in formato digitale le informazioni ad essa relative, compreso il suo EUID, nonché i dati specifici per l'ottenimento del codice di identificazione fiscale (CIF) e del numero di identificazione IVA e per il registro dei titolari effettivi, raccolti tramite il modulo di domanda, con le autorità pubbliche incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA e con il registro dei titolari effettivi nello Stato membro di registrazione. Il registro delle imprese scambia inoltre in formato digitale le informazioni sulla ***società*** EU Inc. con le autorità previdenziali.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La EU Inc. non è tenuta a ***fornire*** le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1.	2. La ***società*** EU Inc. non è tenuta a ***ripresentare*** le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità e al registro dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale e senza indugio. Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.	3. La ***società*** EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA dalle autorità pubbliche incaricate del loro rilascio in formato digitale e senza indugio. Essa non è tenuta a trasmettere a tali autorità pubbliche o al registro dei titolari effettivi una domanda separata, né è tenuta a fornire loro informazioni supplementari, a meno che queste non possano essere reperite altrove e siano strettamente necessarie ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il registro delle imprese trasmette alle autorità pubbliche di cui al paragrafo 1, automaticamente e in formato digitale, qualsiasi modifica delle informazioni relative alla EU Inc. che tali autorità pubbliche abbiano ricevuto a norma del paragrafo 1.	4. Il registro delle imprese trasmette alle autorità pubbliche di cui al paragrafo 1, automaticamente e in formato digitale, qualsiasi modifica delle informazioni relative alla ***società*** EU Inc. che tali autorità pubbliche abbiano ricevuto a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La creazione di una EU Inc. mediante trasformazione, scissione o fusione transfrontaliera è effettuata conformemente ai capi I, II e IV della direttiva (UE) 2017/1132.	5. ***Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento,*** la creazione di una ***società*** EU Inc. mediante trasformazione, scissione o fusione transfrontaliera è effettuata conformemente ai capi **-**I, II e IV ***del titolo II*** della direttiva (UE) 2017/1132.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Una EU Inc. può trasformarsi in una società di capitali nazionale nello Stato membro in cui è registrata secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Nel caso di un'operazione nazionale di cui a tale paragrafo, nessuna decisione su tale operazione può essere adottata prima che siano trascorsi due anni dalla sua registrazione o prima che siano stati approvati i suoi primi due bilanci di esercizio.	6. Una EU Inc. può trasformarsi in una società di capitali nazionale nello Stato membro in cui è registrata secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Nel caso di un'operazione nazionale di cui a tale paragrafo, nessuna decisione su tale operazione può essere adottata prima che siano trascorsi due anni dalla sua registrazione o prima che siano stati approvati i suoi primi due bilanci di esercizio. ***Se opera nell'ambito di un sistema di tutela dei lavoratori, una società EU Inc. è tenuta ad adottare misure per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di trasformazione in una società a responsabilità limitata nazionale per un periodo di almeno quattro anni dall'entrata in vigore della trasformazione.***

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Una società EU Inc. può diventare una società EU Inc. SO attraverso la costituzione, la trasformazione nazionale, la fusione nazionale, la scissione nazionale, la trasformazione transfrontaliera, la fusione transfrontaliera o la scissione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli agenti per le presentazioni elettroniche agiscono esclusivamente in qualità di intermediari tecnici e non certificano l'identità, la capacità giuridica, i poteri di rappresentanza o il rispetto di obblighi giuridici. Il loro utilizzo non pregiudica eventuali controlli preventivi, compresi la verifica dell'identità e i controlli di legalità, richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese:	1. Lo Stato membro di registrazione provvede affinché i seguenti documenti e informazioni presentati dalla ***società*** EU Inc. a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese:

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la denominazione e la forma giuridica della EU Inc.;	(a) la denominazione e la forma giuridica della ***società*** EU Inc.;

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la sede sociale della EU Inc., composta da via, numero civico, codice postale e Stato membro in cui è registrata;	(b) la sede sociale della ***società*** EU Inc., composta da via, numero civico, codice postale***, indirizzo di posta elettronica*** e Stato membro in cui è registrata;

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se disponibili, i dettagli della presenza elettronica della EU Inc.;	(c) se disponibili, i dettagli della presenza elettronica della ***società*** EU Inc.;

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'oggetto della EU Inc. con la descrizione della sua attività principale o delle sue attività principali, espresse utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), e se del caso ulteriori dettagli sull'oggetto o sulla finalità della EU Inc.;	(d) l'oggetto della EU Inc. con la descrizione della sua attività principale o delle sue attività principali, espresse utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), e se del caso ulteriori dettagli sull'oggetto o sulla finalità della ***società*** EU Inc.;

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera f – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. hanno il potere di obbligare la EU Inc. di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la EU Inc. possano agire individualmente o siano tenute ad agire congiuntamente;	i. hanno il potere di obbligare la ***società*** EU Inc. di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la ***società*** EU Inc. possano agire individualmente o siano tenute ad agire congiuntamente;

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ha) il test di bilancio e il test di solvibilità;

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se la società EU Inc. è registrata come società EU Inc. SO, lo Stato membro di registrazione provvede affinché i documenti e le informazioni seguenti presentati dalla EU Inc. SO a norma dell'articolo 27 siano resi accessibili al pubblico nel registro delle imprese:
	(a) lo status di società EU Inc. SO e la data di decorrenza;
	(b) le categorie di azioni steward e di azioni economiche emesse dalla società EU Inc. SO e i principali diritti e restrizioni connessi a tali categorie;
	(c) la relazione di conformità della gestione di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1;
	(d) la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il numero di dipendenti della società EU Inc., compresi quelli delle sue succursali e controllate, suddivisi per paese, entità e situazione occupazionale, tra cui:
	i. i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale,
	ii. i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato o temporaneo, e
	iii. i dipendenti messi a disposizione tramite agenzie di lavoro interinale, quando la società EU Inc. esercita una direzione su tali lavoratori in modo paragonabile a un rapporto di occupazione diretta.
	Tali informazioni sono aggiornate su base trimestrale in caso di cambiamenti.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Una EU Inc. SO deposita la relazione di conformità della gestione e la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 8 ter presso il registro delle imprese entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario. Qualsiasi modifica delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, lettere b) e c), è presentata senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione procede al suo ulteriore sviluppo verso un registro digitale centrale per le società EU Inc. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 per stabilire le specifiche tecniche del registro centrale ***e fornire moduli e modelli guidati facoltativi per le società EU Inc***.	Dopo l'istituzione dell'interfaccia centrale dell'UE di cui all'articolo 15, la Commissione procede al suo ulteriore sviluppo verso un registro digitale centrale per le società EU Inc. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: 18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107 per stabilire le specifiche tecniche del registro centrale.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno del ***9º*** mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione***, mediante un atto di esecuzione, stabilisce*** quanto segue:	3. Entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno del ***6º*** mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione ***adotta atti delegati, conformemente all'articolo 106 ter, per stabilire*** quanto segue:

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora le informazioni messe a disposizione a norma del paragrafo 1 siano insufficienti per stabilire la situazione del datore di lavoro o verificare il rispetto del diritto in materia di previdenza sociale o del lavoro, le autorità competenti possono richiedere le informazioni supplementari necessarie.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le informazioni e i documenti relativi a una succursale registrata da una EU Inc. disciplinata dal diritto di un altro Stato membro sono a disposizione del pubblico nel registro delle imprese della succursale conformemente all'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, della direttiva (UE) 2017/1132 e attraverso il BRIS.	1. Le informazioni e i documenti relativi a una succursale registrata da una ***società*** EU Inc. disciplinata dal diritto di un altro Stato membro sono a disposizione del pubblico nel registro delle imprese della succursale conformemente all'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, della direttiva (UE) 2017/1132 e attraverso il BRIS.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv. la nomina e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la	iv. la nomina e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la

società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;	società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri***, nonché la cessazione dalle funzioni, se del caso***;

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis. il numero di dipendenti della succursale, ripartito in base alla situazione occupazionale, compresi:
	i. i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale,
	ii. i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato o temporaneo, e
	iii. i dipendenti messi a disposizione tramite agenzie di lavoro interinale, quando la società EU Inc. esercita una direzione su tali lavoratori in modo paragonabile a un rapporto di occupazione diretta;
	Tali informazioni sono aggiornate su base trimestrale in caso di cambiamenti.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La EU Inc. effettua trasformazioni, scissioni e fusioni transfrontaliere conformemente ai capi I, II e IV della direttiva (UE) 2017/1132.	La EU Inc. effettua trasformazioni, scissioni e fusioni transfrontaliere conformemente ai capi ***-I,*** I, II e IV ***del titolo II*** della direttiva (UE) 2017/1132. ***Se una società EU Inc. trasferisce la propria sede sociale in un altro Stato membro, si applica mutatis mutandis il titolo II, capo -I, della direttiva (UE) 2017/1132.***

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una società EU Inc. SO effettua trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali e transfrontaliere solo se il nuovo soggetto giuridico, il soggetto giuridico acquirente o il soggetto giuridico destinatario offre una separazione comparabile dei diritti di controllo e dei diritti economici di cui all'articolo 42, paragrafo 5. Una società EU Inc. SO non è autorizzata a trasformarsi in società EU Inc. La Commissione pubblica e mantiene un elenco delle forme giuridiche e dei meccanismi nazionali che si ritiene forniscano tali garanzie equivalenti ai fini del riconoscimento transfrontaliero. Una società EU Inc. SO può trasferire i propri attivi a una società beneficiaria senza rispettare le garanzie di cui alla prima frase, a condizione che tutte le azioni della società beneficiaria siano detenute dalla società EU Inc. SO. Una società EU Inc. SO non è autorizzata a trasformarsi in una società EU Inc. non basata sul modello di steward ownership.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il consiglio di amministrazione può esercitare tutti i poteri della società che non siano riservati dalle norme applicabili ai sensi dell'articolo ***4*** all'assemblea generale o a un altro organo statutario.	Il consiglio di amministrazione può esercitare tutti i poteri della società che non siano riservati dalle norme applicabili ai sensi dell'articolo ***1 bis*** all'assemblea generale o a un altro organo statutario.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Paragrafo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In una società EU Inc. SO, solo i titolari di azioni steward esercitano i poteri dell'assemblea generale, salvo nei casi in cui il presente regolamento o lo statuto richiedano una decisione, il consenso o l'approvazione dei titolari di azioni economiche per la tutela dei diritti connessi a tali azioni economiche. Tali diritti di categoria non consentono ai titolari di azioni economiche di sopprimere, rinunciare, sospendere o eludere la separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo ***4***.	4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo ***1 bis o delle norme applicabili in materia di partecipazione dei lavoratori***. ***Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti conferiti a un consiglio di vigilanza qualora il diritto nazionale applicabile alla pertinente forma giuridica nazionale di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 6, designata dagli Stati membri preveda l'istituzione di un consiglio di vigilanza o qualora l'atto costitutivo di una società EU Inc. preveda l'istituzione di un consiglio di vigilanza.***

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In una società EU Inc. SO, l'obbligo di cui al paragrafo 1 comprende l'obbligo di preservare la separazione permanente dei diritti di controllo e dei diritti di partecipazione economica e di

impedirne l'elusione.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'amministratore è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione od omissione che violi un obbligo derivante dal presente regolamento, dallo statuto o da una delibera dell'assemblea generale ***e*** che provochi perdite o danni alla società.	2. L'amministratore è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione od omissione che violi un obbligo derivante dal presente regolamento, dallo statuto o da una delibera dell'assemblea generale**,** che provochi perdite o danni alla società.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Paragrafo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ciò non pregiudica i diritti conferiti a un consiglio di vigilanza qualora il diritto nazionale applicabile alla pertinente forma giuridica nazionale di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 6, designata dagli Stati membri preveda l'istituzione di un consiglio di vigilanza o qualora lo statuto di una società EU Inc. preveda l'istituzione di un consiglio di vigilanza.

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le azioni della EU Inc. sono dematerializzate e iscritte in un registro digitale delle azioni. L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà delle azioni.	1. Le azioni della EU Inc. sono dematerializzate e iscritte in un registro digitale delle azioni. L'iscrizione delle azioni nel registro digitale delle azioni ha effetto costitutivo e dimostra la proprietà delle azioni. ***Il registro digitale delle azioni è accessibile tramite il registro delle imprese ed è aggiornato senza indebito ritardo.***

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse, registrate e cedute utilizzando la tecnologia a registro distribuito o altre soluzioni digitali.	2. Lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse, registrate e cedute utilizzando la tecnologia a registro distribuito o altre soluzioni digitali. ***L'uso della tecnologia a registro distribuito o di altre soluzioni digitali garantisce livelli equivalenti di certezza del diritto, tracciabilità e accesso alle informazioni sulla proprietà rispetto ai registri delle azioni tradizionali, anche per gli azionisti che sono dipendenti e le autorità competenti.***

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni EU Inc. istituisce al momento della registrazione e mantiene aggiornato un registro digitale delle azioni, del quale garantisce l'integrità e la sicurezza; tale registro contiene almeno le informazioni seguenti:	1. Ogni EU Inc. istituisce al momento della registrazione e mantiene aggiornato un registro digitale delle azioni ***accessibile tramite il registro elle imprese***, del quale garantisce l'integrità e la sicurezza; tale registro contiene almeno le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'identità ***e*** l'indirizzo di tutti gli azionisti;	(a) l'identità***,*** l'indirizzo ***fisico e l'indirizzo di posta elettronica*** di tutti gli azionisti;

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ogni azionista e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.	2. Il registro digitale delle azioni è accessibile a ogni azionista e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse***, compresi i dipendenti e i loro rappresentanti e i sindacati***, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Paragrafo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In una società EU Inc. SO lo statuto prevede azioni steward e può prevedere azioni economiche a norma dell'articolo 8 bis.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 56 bis
	Obbligo di lealtà degli azionisti
	1. Gli azionisti esercitano i loro diritti e adempiono i loro obblighi in buona fede e tenendo debitamente conto dei legittimi interessi della EU Inc. e degli altri azionisti.
	2. L'esercizio dei diritti degli azionisti non costituisce un abuso della posizione di maggioranza o di minoranza che comporta un ingiusto pregiudizio per la società o per altri azionisti.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri non impongono	5. Gli Stati membri non impongono

ulteriori formalità, compreso l'obbligo di atto notarile, affinché la cessione sia giuridicamente valida.	ulteriori formalità, compreso l'obbligo di atto notarile, affinché la cessione sia giuridicamente valida***, ma possono prevedere la verifica dell'identità, della capacità giuridica e del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio***.

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***non vietano a*** una società EU Inc. ***di chiedere l'ammissione alla negoziazione delle sue azioni*** in un sistema multilaterale di negoziazione***, a condizione che la società rispetti i requisiti applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale***.	1. Gli Stati membri ***provvedono affinché le azioni di*** una società EU Inc. ***non siano negoziabili né*** in un sistema multilaterale di negoziazione ***né in un mercato regolamentato***.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una società EU Inc. può chiedere l'ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un mercato regolamentato qualora gli Stati membri prevedano tale possibilità nella loro legislazione nazionale e fatto salvo il rispetto dei requisiti applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I corrispettivi in natura possono essere conferiti al capitale***, a meno che non assumano la forma di impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi***.	1. I corrispettivi in natura***, tra cui l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi di un'impresa,*** possono essere conferiti al capitale.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nella sottoscrizione di nuove azioni sono indicati il sottoscrittore, la decisione di emissione delle azioni oggetto della sottoscrizione, le azioni sottoscritte, qualsiasi corrispettivo da fornire e se una parte del corrispettivo deve essere conferita al capitale.	7. Nella sottoscrizione di nuove azioni sono indicati il sottoscrittore, la decisione di emissione delle azioni oggetto della sottoscrizione, le azioni sottoscritte, qualsiasi corrispettivo da fornire e se una parte del corrispettivo deve essere conferita al capitale. ***Gli Stati membri possono prevedere la verifica dell'identità, della capacità giuridica e del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio.***

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. In una società EU Inc. SO le azioni economiche possono esser emesse come azioni riscattabili. Lo statuto e la

decisione di emissione specificano, per ciascuna categoria di azioni economiche, le condizioni e le modalità di riscatto, il prezzo di riscatto o la base oggettiva per determinare il prezzo di riscatto e l'eventuale importo complessivo massimo pagabile in relazione a tali azioni.

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Una società EU Inc. SO ha il diritto di riscattare le azioni economiche se sono soddisfatte le condizioni specificate nello statuto. Tali condizioni comprendono almeno un fattore oggettivo di attivazione del riscatto basato sulla scadenza di un determinato periodo dopo l'emissione delle azioni pertinenti o sul pagamento, per le azioni pertinenti, di un importo aggregato pari a un multiplo specificato del corrispettivo fornito alla società in cambio di tali azioni.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Il riscatto di azioni economiche è soggetto alle garanzie per le distribuzioni. Se il pagamento del prezzo di riscatto non è consentito perché tali garanzie non sono soddisfatte, il pagamento del prezzo di riscatto è

	differito fino a quando sarò consentito, a meno che lo statuto non preveda la cancellazione, la subordinazione o un'altra limitazione dell'importo non pagato.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Capo VIII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
PIANO DI STOCK OPTION UE PER I DIPENDENTI (EU-ESO)	PIANO DI STOCK OPTION UE ***E DI AZIONARIATO*** PER I DIPENDENTI (EU-ESO***, EU-ESOP***)

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La società può istituire un piano di stock option per i dipendenti (EU-ESO) in base al quale emette warrant a favore delle persone ammissibili.	1. La società può istituire un piano di stock option per i dipendenti (EU-ESO) in base al quale emette warrant a favore delle persone ammissibili. ***La partecipazione a tale piano è volontaria per i dipendenti e lascia impregiudicati il diritto nazionale e i contratti collettivi relativi a tutte le componenti della retribuzione, comprese le pensioni e i contributi previdenziali.***

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Un EU-ESO non può essere utilizzato in sostituzione della retribuzione ordinaria, dei salari minimi legali o dei livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi. I warrant o le azioni emessi nell'ambito del presente regime devono essere considerati un'integrazione e non un sostituto delle retribuzioni ordinarie e dei contributi previdenziali. La detenzione di warrant non pregiudica l'esercizio dei diritti di partecipazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Ai dipendenti che partecipano a un EU-ESO sono fornite informazioni chiare e comprensibili sulla categoria specifica di azioni conferite e sui relativi diritti nonché informazioni chiare e trasparenti sui rischi finanziari.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La delibera dell'assemblea non può

escludere i diritti di voto inerenti alle azioni che acquisisce il titolare di un warrant.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 78 bis
	EU-ESOP
	1. La società EU Inc. può istituire un piano di azionariato per i dipendenti (EU-ESOP) in base al quale emette azioni a favore delle persone ammissibili. La partecipazione a tale piano è volontaria per i dipendenti e lascia impregiudicati il diritto nazionale e i contratti collettivi relativi a tutte le componenti della retribuzione, comprese le pensioni e i contributi previdenziali.
	2. L'ammissibilità alle azioni emesse nell'ambito dell'EU-ESOP è limitata ai membri del consiglio e ai dipendenti della società EU Inc. e delle sue controllate. Le azioni nell'ambito dell'EU-ESOP non sono emesse a favore di persone che, direttamente o indirettamente, detengono azioni della società corrispondenti a più del 25 % dei diritti di voto o dei diritti sui proventi della società o hanno detenuto tali azioni nei 24 mesi precedenti l'emissione.
	3. Le azioni nell'ambito dell'EU-ESOP possono essere emesse come corrispettivo in natura sotto forma di lavoro o servizi prestati o da prestare da persone ammissibili per la società o le sue controllate.
	4. Un EU-ESPO non può essere utilizzato in sostituzione della retribuzione

ordinaria, dei salari minimi legali o dei livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi. Le azioni emesse nell'ambito del presente regime devono essere considerate un'integrazione e non un sostituto delle retribuzioni ordinarie e dei contributi previdenziali. La detenzione di azioni non pregiudica l'esercizio dei diritti di partecipazione dei lavoratori.

5. Ai dipendenti che partecipano a un EU-ESOP sono fornite informazioni chiare e comprensibili sulla categoria specifica di azioni conferite e sui relativi diritti nonché informazioni chiare e trasparenti sui rischi finanziari.

6. L'assemblea generale delibera sull'istituzione dell'EU-ESOP. La delibera stabilisce almeno quanto segue:

(a) il gruppo di persone ammissibili;

(b) il numero massimo di azioni che possono essere emesse nell'ambito dell'EU-ESOP;

(c) l'entità del corrispettivo in natura richiesto per l'assegnazione di un'azione nell'ambito dell'EU-ESOP;

(d) un periodo di maturazione obbligatorio prima del quale le azioni possono essere acquisite nell'ambito dell'EU-ESOP; il periodo di maturazione decorre dall'inizio del pertinente contributo al lavori o ai servizi.

La delibera dell'assemblea generale non può escludere i diritti di voto inerenti alle azioni emesse nell'ambito dell'EU-ESOP.

7. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a emettere azioni nell'ambito dell'EU-ESOP e a cedere le azioni proprie detenute ai fini dell'EU-ESOP.

8. Gli azionisti esistenti non hanno alcun diritto di prelazione sulle azioni emesse nell'ambito dell'EU-ESOP.

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 79 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tassazione dei warrant nell'ambito dell'EU-ESO	Tassazione dei warrant nell'ambito dell'EU-ESO ***e dell'EU-ESOP***

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai warrant emessi dalla EU Inc. nell'ambito dell'EU-ESO quale definito all'articolo 78.	1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai warrant emessi dalla ***società*** EU Inc. nell'ambito dell'EU-ESO quale definito all'articolo 78 ***e alle azioni emesse dalla società EU Inc. nell'ambito dell'EU-ESOP quale definito all'articolo 78 bis***.

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I proventi derivanti dalle azioni emesse nell'ambito dell'EU-ESOP non si considerano conseguiti né al momento dell'acquisizione delle azioni. Si considerano invece generati, e quindi soggetti a tassazione, solo al momento della cessione delle azioni.

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Paragrafo 79 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I proventi di cui al paragrafo 3 sono soggetti a tassazione conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano che i warrant emessi nell'ambito dell'EU-ESO e le relative azioni sottostanti siano soggetti a un trattamento fiscale non meno favorevole di quello applicabile ad altre stock option conferite ai dipendenti o strumenti analoghi a norma del loro diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti giuridici.	4. Gli Stati membri assicurano che i warrant emessi nell'ambito dell'EU-ESO e le relative azioni sottostanti ***o le azioni emesse nell'ambito dell'EU-ESOP*** siano soggetti a un trattamento fiscale non meno favorevole di quello applicabile ad altre stock option conferite ai dipendenti***, regimi di partecipazione*** o strumenti analoghi a norma del loro diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti giuridici.

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini dei diritti previdenziali e pensionistici, il valore dei warrant o delle azioni non può essere utilizzato per

ridurre la base di calcolo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La nullità di una società EU Inc. che ne comporti la liquidazione può essere dichiarata solo con pronuncia di un organo giurisdizionale per i motivi seguenti:	La nullità di una società EU Inc. che ne comporti la liquidazione può essere dichiarata solo con pronuncia di un organo giurisdizionale ***e solo*** per i motivi seguenti:

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il mancato rispetto delle norme di controllo preventivo o le formalità giuridiche richieste.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La nullità non pregiudica di per sé la validità degli obblighi assunti dalla società EU Inc. o degli obblighi assunti nei	3. La nullità non pregiudica di per sé la validità degli obblighi assunti dalla società EU Inc. o degli obblighi assunti nei

confronti della società EU Inc., che restano azionabili nonostante la liquidazione.	confronti della società EU Inc., che restano azionabili nonostante la liquidazione ***derivante dalla decisione di nullità, conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la EU Inc. è priva di passività;	(c) la EU Inc. è priva di passività, ***comprese passività potenziali e ragionevolmente prevedibili***;

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se, nei due anni precedenti la richiesta di liquidazione accelerata, la società EU Inc ha effettuato trasferimenti significativi di attivi, compresi i diritti di proprietà intellettuale, o ha subito cambiamenti di proprietà o di controllo che fanno parte di un accordo volto a evitare passività o a pregiudicare i creditori, la procedura di liquidazione accelerata non è autorizzata dall'autorità pertinente.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli amministratori sono personalmente e, se del caso, solidalmente responsabili nei confronti dei creditori per eventuali danni derivanti da una dichiarazione di consenso falsa o fraudolenta ai sensi del presente articolo.	3. Gli amministratori sono personalmente e, se del caso, solidalmente responsabili nei confronti dei creditori per eventuali danni derivanti da una dichiarazione di consenso ***dei creditori*** falsa o fraudolenta ai sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I libri e i registri contabili della EU Inc. sono conservati per un periodo di ***sei*** anni dalla persona designata a tal fine dall'assemblea generale o dal giudice.	I libri e i registri contabili della EU Inc. sono conservati per un periodo di ***dieci*** anni dalla persona designata a tal fine dall'assemblea generale o dal giudice.

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la dichiarazione, autenticata mediante firme elettroniche qualificate conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, della persona designata di cui all'articolo 83, paragrafo 5, la quale si impegna a conservare i libri e i registri per un periodo di ***sei*** anni a decorrere dalla	(d) la dichiarazione, autenticata mediante firme elettroniche qualificate conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, della persona designata di cui all'articolo 83, paragrafo 5, la quale si impegna a conservare i libri e i registri per un periodo di ***dieci*** anni a decorrere dalla

cancellazione della società dal registro delle imprese.	cancellazione della società dal registro delle imprese.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I creditori della società EU Inc. sottoposta alla procedura di liquidazione accelerata possono opporvisi e richiedere l'apertura della procedura di liquidazione ordinaria entro ***30 giorni*** dalla divulgazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 4.	I creditori della società EU Inc. sottoposta alla procedura di liquidazione accelerata possono opporvisi e richiedere l'apertura della procedura di liquidazione ordinaria entro ***tre mesi*** dalla divulgazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se i crediti sono fondati, il registro delle imprese rifiuta l'apertura della procedura accelerata e informa la società EU Inc. dei motivi della sua decisione, fornendo altresì le informazioni relative ai creditori opponenti e ai motivi del loro credito.	3. Se i crediti sono fondati, il registro delle imprese***, l'autorità o l'organo giurisdizionale competente*** rifiuta l'apertura della procedura accelerata e informa la società EU Inc. dei motivi della sua decisione, fornendo altresì le informazioni relative ai creditori opponenti e ai motivi del loro credito.

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il registro delle imprese può anche prendere in considerazione le obiezioni dei creditori trasmesse dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, ma prima che la società EU Inc. sia cancellata dal registro.	4. Il registro delle imprese***, l'autorità o l'organo giurisdizionale competente*** può anche prendere in considerazione le obiezioni dei creditori trasmesse dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, ma prima che la società EU Inc. sia cancellata dal registro.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La cancellazione della società EU Inc. dal registro delle imprese non pregiudica i diritti dei creditori i cui crediti ***erano ancora in esame o*** non erano stati trasmessi durante la procedura accelerata. Tali creditori possono:	5. ***Una società EU Inc. non può essere cancellata dal registro delle imprese finché i diritti dei creditori sono ancora in esame.*** La cancellazione della società EU Inc. dal registro delle imprese non pregiudica i diritti dei creditori i cui crediti non erano stati trasmessi durante la procedura accelerata. Tali creditori possono:

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sia pervenuta la dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari o non	(b) sia pervenuta la dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari o non

siano pervenute obiezioni alla procedura accelerata da parte dell'autorità tributaria nazionale ai sensi dell'articolo 86.	siano pervenute obiezioni alla procedura accelerata da parte dell'autorità tributaria nazionale ***o di qualsiasi altra autorità dello Stato membro*** ai sensi dell'articolo 86.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Capo X – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
PROCEDURA D'INSOLVENZA LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ EU INC. INSOLVENTI CHE SONO START-UP ***INNOVATIVE***	PROCEDURA D'INSOLVENZA LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ EU INC. INSOLVENTI CHE SONO START-UP

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 88 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ambito di applicazione della liquidazione semplificata ***delle start-up innovative EU Inc.***	Ambito di applicazione della ***procedura di*** liquidazione semplificata

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente capo si applica alle	1. Il presente capo si applica alle

società EU Inc. che sono start-up ***innovative***.	società EU Inc. che sono start-up ***con meno di 20 creditori al momento della richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata***.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del presente capo, per start-up ***innovativa*** si intende una società EU Inc. ***che soddisfa i criteri di cui al [OP riferimento alla proposta di raccomandazione della Commissione sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up a forte crescita, C(2026) 1800]***.	2. Ai fini del presente capo, per start-up si intende una società EU Inc. ***quale definita all'articolo 2, punto 1)***.

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le società EU Inc. costituite mediante trasformazione, fusione o scissione nazionale a norma dell'articolo 21 o mediante trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera conformemente ai capi -I, II e IV del titolo II della direttiva (UE) 2017/1132 non sono ammissibili alla procedura di liquidazione semplificata di cui al presente capo se tra tale operazione e la richiesta di apertura di una procedura a norma del presente capo sono trascorsi meno di sei mesi.

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le start-up ***innovative*** EU Inc. insolventi possono chiedere l'apertura di una procedura di liquidazione semplificata a norma del presente capo.	1. Le start-up EU Inc. insolventi possono chiedere l'apertura di una procedura di liquidazione semplificata a norma del presente capo ***se hanno meno di 20 creditori al momento della richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata***.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una start-up ***innovativa*** EU Inc. è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Gli Stati membri stabiliscono condizioni chiare, semplici e facilmente accertabili in base alle quali si considera che una start-up ***innovativa*** EU Inc. non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza.	2. Una start-up EU Inc. è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza ***o quando i debiti superano gli attivi***. Gli Stati membri stabiliscono condizioni chiare, semplici e facilmente accertabili in base alle quali si considera che una start-up EU Inc. non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza ***e in base alle quali si considera che i debiti di una start-up EU Inc. superino gli attivi***.

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'apertura e lo svolgimento di una procedura di liquidazione semplificata non sono negati per il motivo che il debitore non dispone di beni o che i suoi beni non sono sufficienti a coprire i costi della procedura di liquidazione semplificata.

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, il debitore, un creditore o un gruppo di creditori può chiedere che non sia nominato un amministratore della procedura di insolvenza ***a condizione che*** la start-up ***innovativa*** EU Inc. ***dimostri*** di disporre di un bilancio corrente aggiornato ***e di aver*** trasmesso alle autorità nazionali competenti il rendiconto annuale richiesto più recente.	2. In deroga al paragrafo 1, il debitore, un creditore o un gruppo di creditori può chiedere che non sia nominato un amministratore della procedura di insolvenza***, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:***
	(a) la start-up EU Inc. ***dimostra*** di disporre di un bilancio corrente aggiornato;
	(b) la start-up EU Inc. ha trasmesso alle autorità nazionali competenti il rendiconto annuale richiesto più recente;
	(c) la start-up EU Inc. dispone di un sistema contabile aggiornato;
	(d) la start-up EU Inc. ha un elenco di attivi;
	(e) la start-up EU Inc. ha un elenco dei creditori aggiornato;

(f) la start-up EU Inc. ha pagato le imposte e i contributi previdenziali;

(g) la start-up EU Inc. ha pagato tutti gli stipendi in arretrato al momento della richiesta;

(h) se del caso, la start-up EU Inc. ha adempiuto i propri obblighi in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'organo giurisdizionale o l'autorità competente accoglie la richiesta di cui al paragrafo 1 solo qualora sia accertato che la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza non è necessaria per il corretto svolgimento della procedura o per la tutela dei creditori e dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La mancanza di finanziamento da parte della massa fallimentare o della parte che ha chiesto la nomina non costituisce un motivo per chiedere che non sia nominato un amministratore delle

procedure di insolvenza.

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una start-up ***innovativa*** EU Inc. insolvente o qualsiasi suo creditore può trasmettere una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata a un giudice o a un'autorità competente.	1. Una start-up EU Inc. insolvente o qualsiasi suo creditore può trasmettere una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata a un giudice o a un'autorità competente.

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se una start-up ***innovativa*** EU Inc. è una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di registrazione, la sede sociale o, se diverso, il recapito postale;	(a) se una start-up EU Inc. è una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di registrazione, la sede sociale o, se diverso, il recapito postale;

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se una start-up ***innovativa*** EU Inc. è un imprenditore, il nome del debitore, il relativo numero di registrazione, se del	(b) se una start-up EU Inc. è un imprenditore, il nome del debitore, il relativo numero di registrazione, se del

caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;	caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se la richiesta è presentata dalla start-up EU Inc, una breve spiegazione delle principali cause dell'insolvenza e di eventuali circostanze materiali che hanno contribuito alle difficoltà finanziarie della società;

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un elenco dei beni della start-up ***innovativa*** EU Inc.;	(c) un elenco dei beni della start-up EU Inc.;

Or. en

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il nome, l'indirizzo o altri dati di contatto dei creditori della start-up	(d) il nome, l'indirizzo o altri dati di contatto dei creditori della start-up EU Inc.

innovativa EU Inc. che siano noti al momento della presentazione della richiesta;	che siano noti al momento della presentazione della richiesta;

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'elenco dei crediti nei confronti della start-up ***innovativa*** EU Inc. e, per ciascun credito, il suo importo comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e la data in cui è sorto nonché la data in cui è divenuto esigibile, se diversa;	(e) l'elenco dei crediti nei confronti della start-up EU Inc. e, per ciascun credito, il suo importo comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e la data in cui è sorto nonché la data in cui è divenuto esigibile, se diversa;

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) un elenco di tutte le transazioni commerciali effettuate nei sei mesi precedenti la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata;

Or. en

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) il numero di dipendenti della start-up EU Inc., il loro Stato membro di occupazione e i dettagli di eventuali diritti salariali, pensionistici o previdenziali non pagati;

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) una dichiarazione che indichi se, in quale misura e in relazione a quali creditori la start-up EU Inc. è inadempiente rispetto agli obblighi derivanti da rapporti di lavoro, impegni pensionistici, debiti fiscali, contributi previdenziali o pagamenti dovuti ai fornitori;

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quinquies) una dichiarazione degli amministratori attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite nella richiesta sono complete ed esatte e che non sono state omesse informazioni rilevanti ai fini della procedura di liquidazione;

Or. en

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e sexies) i dettagli di tutte le trasformazioni, scissioni o trasferimenti di sede sociale effettuati nei sei mesi precedenti la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata;

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e septies) se la richiesta è presentata dalla start-up dell'UE, informazioni sulle risorse finanziarie disponibili e su qualsiasi altro mezzo che consenta di coprire i costi della procedura;

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e octies) informazioni su eventuali procedure di insolvenza, procedure di ristrutturazione preventiva o sospensioni delle azioni esecutive individuali avviate nei confronti della start-up EU Inc. nei tre anni precedenti la richiesta;

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'***eventuale*** garanzia reale o riserva di proprietà in relazione a un determinato credito e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia.	(f) ***la*** garanzia reale o riserva di proprietà in relazione a un determinato credito e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia.

Or. en

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 3 mediante atti di esecuzione entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno del ***24º*** mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.	4. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 3 mediante atti di esecuzione entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno del ***sesto*** mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il giudice o l'autorità competente decide senza indugio in merito alla richiesta di	Il giudice o l'autorità competente decide senza indugio***, e non oltre due settimane***

apertura di una procedura di liquidazione semplificata e alla richiesta di non nominare un amministratore della procedura di insolvenza di cui all'articolo 90, paragrafo 2.	***dopo la richiesta,*** in merito alla richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata e alla richiesta di non nominare un amministratore della procedura di insolvenza di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il giudice o l'autorità competente possono richiedere al debitore di integrare o rettificare informazioni incomplete o inaccurate presentate a norma dell'articolo 92 prima di adottare una decisione in merito all'apertura della procedura di liquidazione semplificata. Qualora il debitore fornisca, intenzionalmente o per negligenza, informazioni sostanzialmente false o fuorvianti, il giudice o l'autorità competente può respingere la richiesta o nominare un amministratore delle procedure di insolvenza in deroga all'articolo 90, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Articolo 94

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 94	Articolo 94
Sospensione delle azioni esecutive individuali	Sospensione delle azioni esecutive individuali

Il debitore beneficia di una sospensione delle azioni esecutive individuali per legge o a seguito della decisione del giudice o dell'autorità competente che conduce il procedimento.	***1.*** Il debitore beneficia di una sospensione delle azioni esecutive individuali per legge o a seguito della decisione del giudice o dell'autorità competente che conduce il procedimento. ***2. Il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali non si applica ai crediti dei dipendenti. In deroga alla prima frase, gli Stati membri possono applicare il primo comma ai crediti dei dipendenti se e nella misura in cui assicurano che il pagamento di tali crediti sia garantito nei quadri di ristrutturazione preventiva con un livello di protezione almeno equivalente a quello previsto in assenza di sospensione.***

Or. en

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. All'apertura di una procedura di liquidazione semplificata, l'amministratore della procedura di insolvenza o, in sua assenza, il debitore prepara un elenco dei creditori e dei crediti.	1. All'apertura di una procedura di liquidazione semplificata, l'amministratore della procedura di insolvenza o, in sua assenza, il debitore prepara un elenco dei creditori e dei crediti***, compresi tutti i dipendenti e i loro crediti relativi a stipendi, salari, pensioni o tasse e, se richiesto dal diritto nazionale, i contributi di previdenza sociale e assicurativi***.

Or. en

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'amministratore della procedura di insolvenza o, in sua assenza, il giudice o l'autorità competente informa tutti i creditori noti, mediante avvisi individuali, dell'elenco di cui al paragrafo 1, indicando il termine per sollevare obiezioni o preoccupazioni. I crediti nei confronti del debitore indicati nell'elenco sono considerati insinuati senza ulteriori azioni da parte dei creditori interessati.	2. L'amministratore della procedura di insolvenza o, in sua assenza, il giudice o l'autorità competente informa tutti i creditori noti, ***compresi i dipendenti e i loro rappresentanti, se del caso,*** mediante avvisi individuali, dell'elenco di cui al paragrafo 1, indicando il termine per sollevare obiezioni o preoccupazioni. I crediti nei confronti del debitore indicati nell'elenco sono considerati insinuati senza ulteriori azioni da parte dei creditori interessati.

Or. en

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualsiasi creditore può insinuare crediti che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 o sollevare obiezioni o preoccupazioni in merito ai crediti inclusi nell'elenco, entro un termine stabilito dal diritto nazionale che non superi i ***30*** giorni a decorrere dal ricevimento dell'avviso individuale di cui al paragrafo 2 o, se posteriore, dalla pubblicazione dell'apertura della procedura di liquidazione semplificata nel registro fallimentare di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.	3. Qualsiasi creditore può insinuare crediti che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 o sollevare obiezioni o preoccupazioni in merito ai crediti inclusi nell'elenco, entro un termine stabilito dal diritto nazionale che non superi i ***60*** giorni a decorrere dal ricevimento dell'avviso individuale di cui al paragrafo 2 o, se posteriore, dalla pubblicazione dell'apertura della procedura di liquidazione semplificata nel registro fallimentare di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I crediti contestati sono trattati tempestivamente dal giudice o dall'autorità competente. Il giudice o l'autorità competente può decidere di proseguire la procedura di liquidazione semplificata per i crediti non contestati.	5. I crediti contestati sono trattati tempestivamente dal giudice o dall'autorità competente. Il giudice o l'autorità competente può decidere di proseguire la procedura di liquidazione semplificata per i crediti non contestati. ***Un credito non è considerato incontestato se il creditore interessato non ha ricevuto l'avviso individuale di cui al paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i beni della massa fallimentare sono di valore talmente basso da non giustificare i costi o gli oneri amministrativi connessi alla loro vendita e alla ripartizione del ricavato;	(b) i beni della massa fallimentare sono di valore talmente basso***, o si prevede generino un valore netto più basso rispetto ai costi del loro mantenimento, della loro amministrazione, della loro decontaminazione, del loro smaltimento o della loro vendita,*** da non giustificare i costi o gli oneri amministrativi connessi alla loro vendita e alla ripartizione del ricavato;

Or. en

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'amministratore della procedura di insolvenza che procede al realizzo dei beni del debitore conformemente al paragrafo 1 specifica anche i mezzi di realizzo. Per la vendita di un bene del debitore, l'amministratore della procedura di insolvenza utilizza il sistema d'asta elettronica di cui all'articolo 97, a meno che ciò non sia appropriato in considerazione della natura del bene o delle circostanze della procedura.	3. L'amministratore della procedura di insolvenza che procede al realizzo dei beni del debitore conformemente al paragrafo 1 specifica anche i mezzi di realizzo. Per la vendita di un bene del debitore, l'amministratore della procedura di insolvenza utilizza il sistema d'asta elettronica di cui all'articolo 97, a meno che ciò non sia appropriato in considerazione della natura del bene o delle circostanze della procedura. ***L'amministratore delle procedure di insolvenza garantisce che il metodo di realizzo massimizzi il valore della massa fallimentare.***

Or. en

Emendamento 224

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché, entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno ***del 24º mese successivo alla*** data di ***entrata in vigore*** del presente regolamento], nel suo territorio siano istituite e mantenute una o più piattaforme d'asta elettronica per la vendita dei beni della massa fallimentare delle start-up ***innovative*** EU Inc. nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate.	1. Ciascuno Stato membro provvede affinché, entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno ***precedente la*** data di ***applicazione*** del presente regolamento], nel suo territorio siano istituite e mantenute una o più piattaforme d'asta elettronica per la vendita dei beni della massa fallimentare delle start-up EU Inc. nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate. ***L'uso di tali piattaforme non impedisce il ricorso ad altri metodi di vendita, ove questi siano più appropriati per massimizzare il valore della massa fallimentare.***

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione istituisce, mediante atti ***di esecuzione*** che devono essere adottati entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno ***del 36º mese successivo alla*** data di ***entrata in vigore*** del presente regolamento], un sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali di cui all'articolo 97. Il sistema si compone dei sistemi d'asta elettronica nazionali interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale nel sistema. Il sistema fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, informazioni su tutte le procedure d'asta annunciate nelle piattaforme d'asta elettronica nazionali, consente la ricerca tra tali procedure d'asta e fornisce collegamenti ipertestuali che conducono alle pagine dei sistemi nazionali in cui le offerte possono essere presentate direttamente.	1. La Commissione istituisce, mediante atti ***delegati*** che devono essere adottati ***conformemente all'articolo 106 ter*** entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno ***precedente la*** data di ***applicazione*** del presente regolamento], un sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali di cui all'articolo 97. Il sistema si compone dei sistemi d'asta elettronica nazionali interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale nel sistema. Il sistema fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, informazioni su tutte le procedure d'asta annunciate nelle piattaforme d'asta elettronica nazionali, consente la ricerca tra tali procedure d'asta e fornisce collegamenti ipertestuali che conducono alle pagine dei sistemi nazionali in cui le offerte possono essere presentate direttamente.

Or. en

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione precisa, mediante atti ***di esecuzione***, le specifiche tecniche e le procedure necessarie per garantire l'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali degli Stati membri, definendo:	2. La Commissione precisa, mediante atti ***delegati conformemente all'articolo 106 ter***, le specifiche tecniche e le procedure necessarie per garantire l'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali degli Stati membri, definendo:

Or. en

Emendamento 227

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il debitore è una persona giuridica, la decisione sulla chiusura della procedura di liquidazione semplificata attiva le pertinenti misure previste dal diritto nazionale volte all'estinzione della personalità giuridica della start-up ***innovativa*** EU Inc.	2. Se il debitore è una persona giuridica, la decisione sulla chiusura della procedura di liquidazione semplificata attiva le pertinenti misure previste dal diritto nazionale volte all'estinzione della personalità giuridica della start-up EU Inc.

Or. en

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A meno che ciò non sia oggettivamente giustificato e proporzionato, gli Stati membri riservano alle società EU Inc. un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad	1. A meno che ciò non sia oggettivamente giustificato e proporzionato, gli Stati membri riservano alle società EU Inc. un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad

altre società di capitali costituite a norma del diritto nazionale in qualsiasi aspetto delle loro attività e operazioni.	altre ***pertinenti*** società di capitali ***di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, che sono state*** costituite a norma del diritto nazionale in qualsiasi aspetto delle loro attività e operazioni.

Or. en

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'obbligo di avere un rappresentante locale o una presenza fisica in tale Stato membro al fine di completare una procedura necessaria per l'avvio o l'esercizio di un'attività economica o per ottenere un'autorizzazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Capo XI bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	CAPO XI BIS
	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
	Articolo 130 bis
	Risoluzione extragiudiziale delle controversie
	1. Per le questioni relative a una società EU Inc., le altre società che hanno un rapporto d'affari con una società EU Inc. e la società EU Inc. hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle

controversie tra partner commerciali, ad eccezione delle controversie relative alla partecipazione dei lavoratori.

2. Entrambe le parti adiscono in buona fede l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato selezionato al fine di risolvere la controversia. La partecipazione alla risoluzione extragiudiziale delle controversie non impedisce alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

3. Gli Stati membri provvedono affinché e le società EU Inc. e le altre società che hanno un rapporto d'affari con una società EU Inc. abbiano accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie efficaci, imparziali e rapidi, attuati da un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato.

4. Gli Stati membri certificano l'organismo per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, su sua richiesta, se l'organismo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

(a) è imparziale e indipendente, anche dal punto di vista finanziario;

(b) dispone delle competenze necessarie in relazione alle questioni di diritto societario, che consentono all'organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;

(c) i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;

(d) la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica, prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare online i documenti giustificativi necessari nonché la possibilità di condurre i procedimenti in modalità digitale;

(e) l'organismo accetta ed è in grado di condurre controversie sia nazionali che transfrontaliere;

(f) è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, se del caso, con procedure accelerate, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in lingua inglese, oltre che in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

(g) la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni. Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano la decisione e tutte le informazioni pertinenti alla piattaforma digitale centrale dell'UE, dove sono messe a disposizione del pubblico.

5. L'autorità dello Stato membro che ha certificato un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 4. Prima di revocare tale certificazione, l'autorità dello Stato

membro dà a tale organismo la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocargli la certificazione.

6. Gli Stati membri forniscono informazioni chiare su commissioni, costi e, ove possibile, assistenza finanziaria in relazione ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

7. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

Articolo 103 ter

Risoluzione giudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri sono incoraggiati a designare organi giurisdizionali, sezioni o collegi competenti per le controversie su questioni relative a una società EU Inc., ad eccezione delle controversie concernenti la partecipazione dei lavoratori.

2. Entro [data di applicazione del presente regolamento] la Commissione emana orientamenti indirizzati agli Stati membri in merito alla risoluzione giudiziale delle controversie su questioni relative alle società EU Inc. Gli orientamenti possono, in particolare, invitare gli Stati membri a prevedere disposizioni procedurali specifiche o termini brevi per i procedimenti giudiziari che coinvolgono società EU Inc., compresi i procedimenti relativi alla gestione digitale delle cause, consentendo l'archiviazione elettronica, il tracciamento delle cause e le udienze virtuali e trattando le cause in lingua inglese.

3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2 possono garantire che le autorità giudiziarie competenti ricevano una formazione specializzata e continua sul diritto societario dell'Unione e sull'applicazione del presente

regolamento, nonché una formazione per il miglioramento delle competenze linguistiche. Possono incoraggiare, sotto la responsabilità della Commissione, l'organizzazione di riunioni periodiche tra giudici al fine di discutere gli sviluppi del diritto societario in relazione al presente regolamento, garantire la coerenza della sua applicazione e promuovere lo scambio delle migliori pratiche.

4. Gli Stati membri son incoraggiati a informare periodicamente la Commissione in merito alla misure adottate in risposta agli orientamenti di cui al paragrafo 2.

5. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2 rispettano l'indipendenza della magistratura e l'autonomia procedurale degli Stati membri.

Articolo 103 ter

Banca dati pubblica della giurisprudenza dell'Unione e nazionale relativa alle società EU Inc.

1. Gli Stati membri pubblicano, in un formato elettronico facilmente accessibile, ogni sentenza definitiva emessa dai loro organi giurisdizionali nazionali in relazione a procedimenti avviati a norma del presente regolamento. La pubblicazione di tali sentenze è effettuata conformemente al diritto nazionale.

2. La Commissione istituisce e mantiene una banca dati facilmente accessibile e disponibile al pubblico contenente le sentenze di cui al paragrafo 1 nonché i riferimenti alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. La banca dati pubblica è accessibile tramite la piattaforma digitale centrale istituita dalla Commissione a norma dell'articolo 103 quinquies.

Or. en

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Capo XI ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	CAPO XI TER
	PIATTAFORMA DIGITALE EU INC.
	Articolo 103 quinquies
	Piattaforma digitale EU Inc.
	1. La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma digitale EU Inc. ad accesso aperto contenente informazioni facilmente accessibili e pubblicamente disponibili per le imprese, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti, compresi i sindacati, il mondo accademico e gli operatori della giustizia. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione entro [OP: la data corrispondente all'ultimo giorno del 6º mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento], conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, per stabilire le specifiche tecniche della piattaforma digitale EU Inc.
	2. La piattaforma digitale EU Inc. è interoperabile e collegata con il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice), il BRIS e l'interfaccia centrale dell'UE, di cui all'articolo 15.
	3. La Commissione mette a disposizione in formato elettronico, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, informazioni e orientamenti pratici sulle norme applicabili alle società EU Inc., compreso il diritto nazionale pertinente per ciascuna forma giuridica nazionale di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, in ciascuno Stato membro, accompagnati da:
	(a) tutorial di registrazione fase per fase;
	(b) informazioni sui meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle

controversie e sui meccanismi di risoluzione giudiziale delle controversie disponibili;

(c) informazioni sulle opportunità di finanziamento e investimento.

4. La piattaforma digitale è interoperabile con la banca dati pubblica della giurisprudenza dell'Unione e nazionale relativa alle società EU Inc. di cui all'articolo 103 bis e include tale banca dati. La Commissione garantisce la disponibilità di strumenti di traduzione automatica di alta qualità e sviluppa uno strumento di ricerca e analisi basato sull'IA nonché un sistema di notifica per gli aggiornamenti delle normative nazionali che riguardano le società EU Inc.

Or. en

Emendamento 233

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'abuso della forma giuridica di EU Inc. al fine di eludere gli obblighi di cui al diritto dell'Unione o nazionale relativi a salari legali o negoziati collettivamente, contributi previdenziali, obblighi fiscali o altre garanzie obbligatorie a favore dei dipendenti.

Or. en

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) la costruzione artificiosa di strutture societarie, compresa la creazione di società di comodo o la frammentazione delle entità in catene, i rapporti di lavoro, l'assegnazione della forza lavoro o l'ubicazione della sede sociale, dell'amministrazione centrale o della sede di attività principale, al fine di aggirare o eludere i diritti di partecipazione, rappresentanza o informazione e consultazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

Or. en

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) la comunicazione di informazioni false, incomplete o fuorvianti riguardanti il numero, l'ubicazione o lo status dei dipendenti, qualora tali informazioni siano pertinenti per determinare i diritti o gli obblighi di partecipazione dei lavoratori ai sensi del diritto del lavoro e in materia di previdenza sociale dell'Unione o nazionale;

Or. en

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quinquies) inosservanza dell'obbligo di stabilire, mantenere, aggiornare o rispettare le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori previste dal presente regolamento o dal diritto nazionale applicabile designato dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 237

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d sexies) il ricorso a programmi EU-ESO o EU-ESOP o a qualsiasi altro regime di remunerazione, al fine di sostituire la retribuzione ordinaria, eludere gli obblighi relativi a salari, contributi previdenziali o imposte, portare la retribuzione al di sotto dei livelli legali o concordati collettivamente, o altrimenti, o eludere in altro modo gli obblighi relativi alla tutela dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Or. en

Emendamento 238

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora una decisione amministrativa o giudiziaria definitiva abbia accertato una violazione grave o ripetuta di uno degli obblighi di cui al

presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché la società EU Inc., i suoi fondatori, gli amministratori e, se del caso, le persone giuridiche che esercitano un controllo su di essa non possano costituire una nuova società EU Inc. a norma del presente regolamento. In caso di violazioni gravi o ripetute, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di revocare lo status di società EU Inc. e di imporre alla società di trasformarsi in una forma giuridica nazionale o di essere sottoposta a una procedura di liquidazione ordinaria.

Or. en

Emendamento 239

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Ove strettamente necessario per prevenire danni derivanti dalle attività elencate al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e gli organi giurisdizionali possano ordinare misure provvisorie, ingiunzioni e, se del caso, misure correttive.

Or. en

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 106 bis

Prevenzione degli abusi e dell'elusione

1. Una società EU Inc. non può essere utilizzata per scopi abusivi o fraudolenti o per eludere diritti, obblighi o garanzie previsti dal diritto dell'Unione o nazionale.

In particolare, una società EU Inc. non può essere utilizzata in modo da pregiudicare i diritti e gli interessi dei dipendenti, dei creditori e degli azionisti di minoranza tutelati dal diritto dell'Unione o nazionale.

2. Una società EU Inc. non può essere utilizzata per privare i dipendenti dei diritti di partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione o per negarli.

Si ritiene che sussista l'uso vietato dal primo comma quando il numero di dipendenti in uno Stato membro supera una soglia nazionale per la partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione e non è previsto un livello equivalente di partecipazione nella EU Inc. Se i diritti di partecipazione dei lavoratori sono stati elusi in violazione del presente articolo, si applicano mutatis mutandis le norme nazionali in materia di partecipazione dei lavoratori dello Stato membro la cui soglia nazionale è stata superata.

3. In caso di superamento delle soglie nazionali in più di uno Stato membro, si applicano le norme nazionali che prevedono la percentuale più elevata di rappresentanti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Articolo 106 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 106 ter
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente articolo è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
	3. La delega di potere di cui agli articoli 1 bis, 7, 8, 34, 35 e 98 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
	6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né

	il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 242

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [OP: la data corrispondente a ***cinque*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui suoi principali risultati. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.	Entro [OP: la data corrispondente a ***tre*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui suoi principali risultati. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Or. en

Emendamento 243

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione della Commissione valuta in particolare l'***utilizzo*** della nuova forma giuridica della EU Inc., le modalità di costituzione ***delle società EU Inc.*** e ***il***	La relazione della Commissione valuta in particolare***:***

numero di società create tramite l'interfaccia centrale dell'UE e mediante i modelli armonizzati.

(a) l'***adozione*** della nuova forma giuridica della EU Inc. ***e della EU Inc. SO, compreso il numero di società EU Inc. e EU Inc. SO create***, le modalità di costituzione e ***la misura in cui sono stati utilizzati*** i modelli armonizzati ***per gli statuti tipo;***

(b) la misura in cui la forma giuridica della EU Inc. ha facilitato la costituzione, l'espansione transfrontaliera e il funzionamento di imprese innovative e orientate alla crescita nel mercato interno;

(c) se l'elenco delle attività economiche di cui all'allegato II sia sempre adeguato per garantire che la forma giuridica della EU Inc. continui a essere destinata alle imprese innovative e orientate alla crescita e, nel contempo, impedisca l'uso improprio della forma societaria;

(d) l'applicazione e l'efficacia delle disposizioni sui diritti di partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione, in particolare:

i. l'interazione tra il regime di coinvolgimento dei lavoratori istituito dal presente regolamento e i sistemi nazionali delle norme in materia di partecipazione dei lavoratori;

ii) se il regolamento ha portato all'arbitraggio normativo, all'elusione delle norme in materia di partecipazione dei lavoratori o alla frammentazione artificiale di imprese o gruppi al fine di aggirare gli obblighi relativi alla partecipazione dei lavoratori;

(e) la misura in cui il regolamento ha migliorato l'accesso ai finanziamenti per le società EU Inc., anche attraverso il capitale di rischio, gli investitori istituzionali e altre fonti di finanziamento;

(f) se il regolamento ha ridotto i costi

giuridici, amministrativi e di conformità per le imprese che operano a livello transfrontaliero;

(g) l'applicazione dell'articolo 103 quater sulla banca dati pubblica della giurisprudenza dell'Unione e nazionale relativa alle società EU Inc., in particolare:

i. il funzionamento della banca dati;

ii. il numero di sentenze pubblicate da ciascuno Stato membro, nonché il numero di sentenze relative a società EU Inc. emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rese disponibili attraverso la banca dati;

iii. la possibilità di estendere la banca dati in modo più sistematico al diritto societario europeo;

iv. la misura in cui la banca dati contribuisce alla trasparenza, all'accessibilità e all'interpretazione e applicazione uniformi del presente regolamento in tutta l'Unione;

(h) la funzionalità e il contenuto della piattaforma digitale EU Inc.

Ove opportuno, la relazione di cui al primo paragrafo è corredata di una o più proposte legislative. Tali proposte possono prevedere in particolare gli elementi seguenti:

— l'istituzione di un Osservatorio europeo del diritto societario, per fornire un accesso aperto e informazioni comparabili sulla regolamentazione delle imprese negli Stati membri, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

— un quadro armonizzato per gli strumenti di debito simili agli strumenti di capitale che consenta agli investitori di fornire capitale a lungo termine alle imprese senza acquisire diritti di proprietà o di controllo, comprese le norme in materia di insolvenza connesse a tali strumenti.

Or. en

Emendamento 244

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni ***cinque*** anni da [OP: la data corrispondente a ***cinque*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione riesamina l'importo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio.	2. Ogni ***due*** anni da [OP: la data corrispondente a ***tre*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione riesamina l'importo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
ALLEGATO	ALLEGATO I

Or. en

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO I BIS
	Elenco delle attività economiche escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento

Elenco delle attività economiche per le quali si ritiene improbabile che sviluppino un prodotto, servizio o processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo da precedenti iterazioni ed è messo a disposizione dei potenziali utenti, indicate utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE):

1. Edilizia

2. Attività di pulizia

3. Servizi di ospitalità

4. Trasporto di merci su strada

5. Attività di assistenza residenziale

6. Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

7. Attività di investigazione e vigilanza

Or. en

MOTIVAZIONE

La competitività dell'Europa si basa sulla sua capacità di innovare. Essa inizia con gli investimenti pubblici attraverso un programma Orizzonte forte e autonomo, ma il percorso dalla ricerca sulle idee alla commerciabilità di tali idee dipende anche dalle condizioni strutturali che l'Europa non è stata finora in grado di fornire pienamente, nonché dalla sua capacità di attrarre investimenti privati. L'Unione ha bisogno di un contesto aperto e favorevole alle start-up e di sufficiente capitale di rischio per le scale-up. Ha bisogno di protezione contro la concorrenza sleale da parte di paesi terzi e deve essere difesa contro il trasferimento involontario di innovazione finanziata con i fondi pubblici europei concessi a paesi terzi. È pertanto fondamentale sfruttare il potenziale del mercato interno per le start-up e le scale-up. La creazione di una forma societaria paneuropea per le start-up e le scale-up offre all'Europa l'opportunità di istituire un marchio di qualità per gli innovatori, per i lavoratori altamente qualificati e per gli investitori. EU Inc. deve diventare questo marchio di qualità. Ciò richiede certezza del diritto per la forma societaria di nuova creazione, il riconoscimento automatico e norme unificate, procedure digitali e il giusto equilibrio tra la liberalizzazione e le garanzie per gli interessi pubblici, in particolare per il lavoro e i diritti sociali.

Scelta della base giuridica

La base giuridica della proposta scelta dalla Commissione mette alla prova i limiti delle competenze dell'Unione. È discutibile se la creazione di una forma societaria sia l'occasione giusta per farlo, in quanto la scelta della base giuridica solleva importanti questioni di certezza del diritto per le imprese che scelgono di aderire alla forma giuridica. Sebbene l'ambizione della proposta sia ben accetta, la sua struttura giuridica merita un attento esame. A tale riguardo, va osservato che la relazione di iniziativa di carattere legislativo del Parlamento aveva precedentemente proposto una direttiva di armonizzazione completa basata sull'articolo 114 TFUE in combinato disposto con l'articolo 50 TFUE, che consente il voto a maggioranza qualificata e riflette la prassi consolidata nell'armonizzazione del diritto societario europeo. L'articolo 50 TFUE, in quanto lex specialis, prevede il ricorso alle direttive. La Commissione, per contro, ha scelto l'articolo 114 TFUE come unica base giuridica, al fine sia di evitare l'unanimità ai sensi dell'articolo 352 TFUE che di consentire l'adozione di un regolamento. Si tratta di uno scostamento significativo dai precedenti approcci all'armonizzazione del diritto societario europeo. La Commissione non spiega in che modo fonda una proposta di diritto societario esclusivamente sull'articolo 114, paragrafo 1, TFUE, sebbene tale base giuridica sia esplicitamente subordinata a una base giuridica più specifica nei trattati, come l'articolo 50 TFUE. Alla luce dei vincoli temporali imposti dalle istituzioni dell'UE, il relatore non ha proposto modifiche alla base giuridica in questa fase, ma desidera esprimere le sue preoccupazioni.

Ambito di applicazione

Il progetto di relazione del relatore si basa sulla convinzione che la competitività europea e la dimensione sociale europea si rafforzino reciprocamente. L'obiettivo del presente progetto di relazione è pertanto quello di istituire un quadro societario che combini la creazione digitale e rapida di imprese, investimenti semplici con fiducia, un governo societario responsabile e garanzie sociali forti ed efficaci.

È stato introdotto un nuovo articolo sull'ambito di applicazione, che sostituisce il precedente articolo 4 della proposta. Questo articolo non solo chiarisce il rapporto tra il regolamento, lo statuto della società e il diritto nazionale obbligatorio, ma richiama anche la legge applicabile ai contratti individuali di lavoro e chiarisce che il regolamento non può ridurre i diritti o le tutele dei lavoratori, compresi i diritti di sciopero, di contrattazione collettiva e di azione collettiva conformemente al diritto o alle prassi nazionali. In linea con l'obiettivo del regolamento di istituire un quadro giuridico per le imprese innovative senza favorire concetti giuridicamente ambigui come quello di "innovativa", il nuovo articolo prevede che una società EU Inc. non possa essere costituita se il suo oggetto è un'attività economica elencata in un nuovo allegato II del regolamento. Detto allegato elenca le attività per le quali si ritiene improbabile che sviluppino un prodotto, servizio o processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo da precedenti iterazioni, messo a disposizione dei potenziali utenti.

Rafforzamento del controllo preventivo

La relazione mantiene l'ambizione di sostenere la piena integrazione digitale attraverso un'interfaccia centrale europea e moduli di domanda armonizzati, la registrazione entro due giorni lavorativi e una commissione di registrazione massima di 100 EUR. Al fine di accrescere la fiducia del pubblico nella forma societaria, la relazione pone un accento particolare sul rafforzamento del controllo preventivo della legalità. Le autorità competenti dovrebbero verificare l'identità e la capacità giuridica dei richiedenti, l'autenticità e l'affidabilità delle informazioni presentate e, se del caso, il rispetto degli obblighi antiriciclaggio prima della registrazione. Combinando la digitalizzazione con solide garanzie preventive, l'EU Inc. diventerà un esempio di creazione rapida e non burocratica di un'impresa, ma anche un marchio aziendale europeo affidabile che garantirà la certezza del diritto per i fondatori, gli investitori, i dipendenti e le autorità pubbliche.

Principio del paese d'origine e garanzie

La proposta della Commissione introduce un principio del paese d'origine di ampia portata, in base al quale le questioni non disciplinate dal presente regolamento o dallo statuto dell'EU Inc. sono soggette al diritto nazionale del luogo di registrazione. La presente proposta va oltre la giurisprudenza della CGUE sulla libertà di stabilimento, che consente limitazioni al principio del paese d'origine, ove sia necessario e proporzionato per soddisfare esigenze imperative di interesse generale. Un principio illimitato del paese d'origine invita a ricercare il foro più vantaggioso e crea quindi il rischio che la società EU Inc. attragga l'elusione delle norme di protezione nazionali. Se nei suoi primi mesi di esistenza diventerà un veicolo di elusione piuttosto che di innovazione di alta qualità, l'EU Inc. non riuscirà a mantenere la promessa di diventare un marchio di qualità dell'UE. Al fine di limitare gli effetti negativi del principio del paese d'origine senza comprometterne l'efficacia per le start-up e le scale-up innovative, il progetto di relazione suggerisce di limitare il principio alle questioni di diritto societario e di introdurre un'apertura selettiva chiaramente definita verso un diverso criterio di collegamento per le questioni relative ai diritti di partecipazione dei lavoratori. Le norme applicabili ai diritti di partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione dovrebbero seguire la sede di servizio dei lavoratori. Se una società EU Inc. impiega lavoratori in diversi Stati membri, dovrebbe applicarsi il livello di protezione più elevato. Qualora non sia possibile determinare quale regime nazionale di partecipazione dei lavoratori si applichi, la relazione prevede una procedura di negoziazione modificata, sul modello del

quadro applicabile alla società europea (SE), per stabilire modalità di partecipazione adeguate.

Partecipazione finanziaria dei dipendenti e steward ownership volontaria

Sulla base di tale approccio, la relazione rafforza inoltre il quadro per la partecipazione azionaria dei dipendenti quale importante motore dell'innovazione, dell'imprenditorialità e della creazione di valore a lungo termine. Le stock option proposte per i dipendenti (ESO) sono integrate da piani di azionariato per i dipendenti (ESOP). Tali strumenti sono diventati fondamentali per le start-up e le scale-up per attrarre, trattenere e motivare i talenti, consentendo nel contempo ai dipendenti di condividere il valore che contribuiscono a creare. La relazione chiarisce che tali piani integrano e non sostituiscono (nemmeno parzialmente) salari, pensioni o contributi previdenziali equi.

Al fine di offrire ai fondatori una serie di opzioni su come organizzare la loro società, il progetto di relazione introduce una EU Inc. soggetta a steward ownership volontaria, la "EU Inc. SO". La steward ownership è un modello di governance innovativo che riflette una comprensione più ampia della competitività, basata sulla resilienza, sugli investimenti a lungo termine e sulla creazione di valore sostenibile. Consente ai fondatori di preservare lo scopo e l'indipendenza delle loro imprese, proteggendole nel contempo da pressioni a breve termine e acquisizioni ostili. Ampliando la gamma di opzioni di governance nell'ambito del nuovo quadro societario, la relazione dota le imprese innovative di ulteriori strumenti per la crescita sostenibile e rafforza la capacità dell'Europa di trattenere i talenti, la tecnologia e le imprese innovative all'interno dell'Unione.

Un regime di insolvenza semplificato per le start-up

Il relatore riconosce il valore aggiunto di procedure di insolvenza semplificate e rapide per le start-up al fine di completare l'unione dei mercati dei capitali e quindi migliorare l'accesso della EU Inc. al capitale di rischio. L'ambito di applicazione non deve quindi essere ambiguo dal punto di vista giuridico. Il progetto di relazione sopprime pertanto il riferimento al termine "innovativa", pur mantenendo la limitazione alle start-up e aggiungendo il criterio del numero massimo di creditori. L'accesso a tali procedure non può dipendere dalla capacità dell'impresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. Un'adeguata tutela dei creditori rimane essenziale durante l'intero processo e deve essere garantita dalla nomina obbligatoria di un amministratore delle procedure di insolvenza, come regola generale.

Composizione delle controversie

Una risoluzione rapida e di alta qualità dei conflitti è fondamentale per il successo del nuovo quadro societario, come si può osservare con il modello Delaware Inc. Al fine di consentire un effetto analogo per le società EU Inc. la relazione introduce un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese per i conflitti tra imprese che coinvolgono una società EU Inc. Inoltre, la relazione incoraggia gli Stati membri a designare sezioni giudiziarie o tribunali specializzati in materia per le società EU Inc. Tali misure sono integrate dalla creazione di una banca dati accessibile al pubblico delle sentenze relative alle società EU Inc. e di una piattaforma d'informazione europea che fornisce orientamenti pratici sul funzionamento delle società EU Inc.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Accountancy Europe – Registro per la trasparenza: 4713568401-18
Allied For Startups asbl – Registro per la trasparenza: 490631396665634665118544-37
Arise Innovations – Registro per la trasparenza: 5150166104319-45
Association Europe Finances Régulations – Registro per la trasparenza: 030862195184-34
Association Europe-Finances-Régulations (AEFR) – Registro per la trasparenza: 030862195184-34
Association pour l'Unification du Droit des affaires en Europe – Registro per la trasparenza: 490631396665-19
Bertelsmann Stiftung – Registro per la trasparenza: 13571025706-27
Bitkom e.V. – Registro per la trasparenza: 5351830264-31
Bpifrance – Registro per la trasparenza: 950921712127-74
Bundesanzeiger Verlag GmbH
Bundesarbeitskammer Österreich – Registro per la trasparenza: 23869471911-54
Bundesnotarkammer – Registro per la trasparenza: 74591581960-65
Bundesrechtsanwaltskammer – Registro per la trasparenza: 25412265365-88
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. – Registro per la trasparenza: 1771817758-48
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – Registro per la trasparenza: 22330076571-75
Bundesverband der Freien Berufe e.V. (BFB) – **Registro per la trasparenza:** 8116814461-28
Bundesverband der Unternehmen der Künstlichen Intelligenz in Deutschland e.V. – Registro per la trasparenza: 133804793067-58
Bundesverband deutscher Banken e.V. – Registro per la trasparenza: 0764199368-97
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. – **TRegistro per la trasparenza:** 7749519702-29
Business Angels Deutschland (BAND) e.V.
BusinessEurope – Registro per la trasparenza: 3978240953-79
CCI France – Registro per la trasparenza: 569014231604-54
Center for European Policy Analysis (CEPA) – Registro per la trasparenza: 265813852170-91
CENTR — Consiglio dei registri europei dei domini di primo livello – Registro per la trasparenza: 980834014781-65
Colegio de Registradores de España – Registro per la trasparenza: 405772926495-36
COMPASS NGO Croatia
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA – Registro per la trasparenza: 04877777421-88
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) – Registro per la trasparenza: 74081206759-11
Confederazione europea dei servizi di sicurezza – Registro per la trasparenza: 61991787780-18
Conferenza degli istituti europei per la formazione e la ricerca avanzate nel settore dell'ingegneria – Registro per la trasparenza: 484959115993-15
Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE) – Registro per la trasparenza: 98885666486-72
CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE – Registro per la trasparenza: 124979252649-28
Consejo General del Notariado (Consiglio generale del notariato spagnolo)
Corporate & Recovery.Legal
Consiglio degli ordini forensi europei – Registro per la trasparenza: 4760969620-65

Critical Software
Confederazione sindacale danese – Registro per la trasparenza: 805838518601-52
Délégation des Barreaux de France – Registro per la trasparenza: 0118191795-12
Deutsche Börse AG – Registro per la trasparenza: 20884001341-42
Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) – Registro per la trasparenza: 22400601191-42
Deutsche Sozialversicherung Europavertretung (DSV) – Registro per la trasparenza: 917393784-31
Deutscher Anwaltverein (German Bar Association) – Registro per la trasparenza: 87980341522-66
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) – Registro per la trasparenza: 07595112423-87
Deutscher Steuerberaterverband e.V. – Registro per la trasparenza: 845551111047-04
Deutsches Aktieninstitut – Registro per la trasparenza: 38064081304-25
Die Deutsche Kreditwirtschaft – Registro per la trasparenza: 52646912360-95
DIGITALEUROPE – Registro per la trasparenza: 64270747023-20
EQT Group – Registro per la trasparenza: 372830552142-82
EU Inc Petition – Registro per la trasparenza: 848536795849-82
Eumedion – Registro per la trasparenza: 65641341034-11
EUROCHAMBRES Associazione delle Camere di commercio e dell'industria europee – Registro per la trasparenza: 0014082722-83
Euronext – Registro per la trasparenza: 17804464809-28
Federazione bancaria europea – Registro per la trasparenza: 4722660838-23
Associazione dei registri delle imprese europei (European Business Register Association - EBRA)
Banca centrale europea
Commissione europea
Comitato europeo delle regioni.
European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) – Registro per la trasparenza: 37854527418-86
European DIGITAL SME Alliance – Registro per la trasparenza: 082698126468-52
Comitato economico e sociale europeo
Federazione europea dei lavoratori edili e del legno – Registro per la trasparenza: 57745478360-42
Federazione europea dei sindacati del settore alimentare, agricolo e turistico (EFFAT) – Registro per la trasparenza: 33130841043-14
European Fund and Asset Management Association (EFAMA) – Registro per la trasparenza: 3373670692-24
Istituto di diritto europeo (EL) – Registro per la trasparenza: 455458212010-50
European Savings and Retail Banking Group (Gruppo europeo delle casse di risparmio) – Registro per la trasparenza: 8765978796-80
European Startup Network ivzw (ESN) – Registro per la trasparenza: 568027349084-26
Confederazione europea dei sindacati (ETUC) – Registro per la trasparenza: 06698681039-26
Istituto sindacale europeo (ETUI) – Registro per la trasparenza: 521878025223-22
EuropeanIssuers – Registro per la trasparenza: 20935778703-23
Fagbevægelsens Hovedorganisation – Registro per la trasparenza: 18082924076-29
Federation of European Business Information Services – Registro per la trasparenza: 825169522150-13
France Digitale – Registro per la trasparenza: 479234015862-06
FRANCE FINTECH – Registro per la trasparenza: 324920598018-04
Global Legal Entity Identifier Foundation – Registro per la trasparenza: 660337819709-62
H/Advisors – Registro per la trasparenza: 217097995171-59
Hans-Böckler-Stiftung – Registro per la trasparenza: 957887652130-79
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern – Registro per la trasparenza: 974367836943-09
Industriegewerkschaft Metall – Registro per la trasparenza: 757195013270-80

International Corporate Governance Network (ICGN) – Registro per la trasparenza: 058512095859-77
Invest Europe – Registro per la trasparenza: 60975211600-74
Jacques Delors Friends of Europe Foundation – Registro per la trasparenza: 9950955102015-11
Kamer van Koophandel Nederland – Registro per la trasparenza: 254902496827-41
Kreditschutzverband von 1870 – Registro per la trasparenza: 680714550341-40
Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg
Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg
Nordic Financial Unions – Registro per la trasparenza: 4129929362-47
Notarrechtliches Zentrum Familienunternehmen
Österreichische Notariatskammer – Transparency Register: 6475183729-37
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Registro per la trasparenza: 29642463540-93
Quantum Scouts ApS
Radically Open Security
Regulatory Communication – Registro per la trasparenza: 785976617848-15
Sage Group – Registro per la trasparenza: 086894649381-50
Second Economic Transformation (2ET)
SME United – Registro per la trasparenza: 55820581197-35
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V. – Registro per la trasparenza: 292766292395-61
Start-Up Linity
Startup Portugal (Magellan Circle) – Registro per la trasparenza: 2939128100578-29
Stiftung Verantwortungseigentum e.V. – Registro per la trasparenza: 202064594750-82
Stripe, Inc. – Registro per la trasparenza: 389356530261-76
Sustainable Finance Lab (FINEXUS) – Registro per la trasparenza: 118453295368-28
Svaz průmyslu a dopravy ČR (Confederazione dell'industria della Repubblica ceca) – Registro per la trasparenza: 785320514128-81
Unioncamere Europa asb – Registro per la trasparenza: 111122676364-50
VDMA e.V. – Registro per la trasparenza: 9765362691-45
Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands e.V. – Registro per la trasparenza: 962426013632-68
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) – Registro per la trasparenza: 16178359495-57
Vereniging VNO-NCW – Registro per la trasparenza: 13255254129-80
Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Europäischen Union
Vertretung des Saarlandes bei der Europäischen Union
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) – Registro per la trasparenza: 5189667783-94
Prof. Dr. Anne Sanders, Universität Bielefeld
Prof. Dr. Björn Laukemann, Universität Tübingen
Prof. Dr. Christoph Teichmann, Universität Würzburg
Professor Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hommelhoff, Universität Heidelberg, Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
Mag. iur. Alexander P. Stern, Universität Heidelberg, Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
Mag. iur. Victoria Goll, Universität Heidelberg, Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
Prof. mr. dr.Matthijs de Jongh, Erasmus University

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.
Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o

entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

Il relatore ha incluso nell'impronta legislativa sia i contributi ricevuti per iscritto sia le riunioni tenute dal relatore stesso o dalla sua équipe. Le riunioni con i rappresentanti di interessi sono pubblicate conformemente al regolamento del Parlamento europeo e possono essere consultate presso l'osservatorio legislativo.